

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 20 novembre 2015

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
 l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione [www.regione.sicilia.it](http://www.regione.sicilia.it)

## S O M M A R I O

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 novembre 2015, n. 28.

Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale . . . . . pag. 4

### DECRETI ASSESSORIALI

#### Presidenza

DECRETO 20 ottobre 2015.

Presa d'atto del protocollo d'intesa stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile e l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia l'8 maggio 2015 . . . . . pag. 5

DECRETO 20 ottobre 2015.

Presa d'atto del protocollo d'intesa stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile e l'Ente sviluppo agricolo l'8 settembre 2015 . . . . . pag. 9

#### Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 9 settembre 2015.

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 214 Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili. Bando 2013 - Ripartizione delle dotazione finanziaria e approvazione di tre graduatorie distinte per azioni delle istanze ammissibili . . . . . pag. 12

DECRETO 18 settembre 2015.

Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Bando 2012 relativo alla misura 214 Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione

di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili. Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti. Integrazione della graduatoria regionale delle domande ammesse e delle domande escluse . . . . . pag. 15

#### Assessorato dell'economia

DECRETO 22 settembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 . . . . . pag. 17

DECRETO 24 settembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016 . . . . . pag. 18

DECRETO 28 settembre 2015.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2015 . . . . . pag. 20

#### Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 26 ottobre 2015.

Nuove direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 . . . . . pag. 21

#### Assessorato della salute

DECRETO 5 maggio 2015.

Individuazione dell'ASP di Catania quale azienda capofila per una gara telematica per l'acquisto di microchip e lettori. . . . . pag. 22

DECRETO 22 ottobre 2015.

**Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale integrato (PNI) 2015-2018, rep. atti n. 177/csr del 18 dicembre 2014. Nomina del Punto di contatto regionale** . . . . . pag. 23

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### Corte costituzionale:

Ordinanza 23 settembre - 15 ottobre 2015, n. 204 . . . . . pag. 24

Sentenza 23 settembre - 22 ottobre 2015, n. 206 . . . . . pag. 25

### Presidenza:

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Icaro, con sede legale in Palermo . . . . . pag. 30

### Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a valere sulla misura 2.3 del PO FEP 2007/2013 - azione 1.B - GAC "Dei Due Mari", con sede in Porto Palo di Capo Passero . . . . . pag. 30

Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed esclusi a valere sulla misura 3.3 del PO FEP 2007/2013 - GAC "Dei Due Mari", con sede in Porto Palo di Capo Passero . . . . . pag. 30

Nomina del commissario ad acta dell'Istituto regionale del vino e dell'olio . . . . . pag. 30

Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia . pag. 31

Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di progetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, inerente il bando della misura 3.4 FEP 2007/2013: "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori" . . . . pag. 31

Nomina del commissario ad acta per la manifestazione "Cluster Biomediterraneo-Expo 2015" . . . . pag. 31

Provvedimenti concernenti nomina di componenti del comitato dei consorziati del Consorzio di ricerca filiera carni di Sicilia (CORFILCARNI) . . . . . pag. 31

Sostituzione di un componente del comitato dei consorziati del Consorzio Bioevoluzione Sicilia - B.E.S. . . pag. 31

Nomina del commissario ad acta dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia per gli adempimenti connessi all'approvazione dei bilanci di previsione 2015-2016 . . pag. 32

Nomina di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio Bioevoluzione Sicilia - B.E.S. . . . . pag. 32

### Assessorato delle attività produttive:

Scioglimento della cooperativa Grifone B, con sede in Palermo . . . . . pag. 32

### Assessorato dell'economia:

Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana . . . . . pag. 32

Proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui all'avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., per attività comprese tra l'1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013 . . . . . pag. 32

### Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Provvedimenti concernenti modifica dei decreti di concessione dei contributi a valere sulle linee di intervento 2.1.1.2 e 2.1.2.1 - Asse II del P.O. FESR 2007/2013 . . . . pag. 32

Provvedimenti concernenti estromissione di alcuni progetti dalla graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici - linee di intervento 2.1.1.2 e 2.1.2.1 - Asse II del P.O. FESR 2007/2013. . . . . pag. 32

Modifica dell'ordinanza commissariale 20 dicembre 2004, intestata alla ditta G.M.S. di G. Giardina s.r.l., con sede in Siracusa . . . . . pag. 33

Autorizzazione alla ditta M.B.V. s.r.l., con sede legale in Giarratana, per la realizzazione di un centro di messa in riserva e recupero di pneumatici fuori uso . . . . pag. 33

Approvazione di un progetto presentato dalla ditta Ecoface Industry s.r.l., con sede nel comune di Campobello di Licata, relativo alla realizzazione e gestione di un impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi . . . . . pag. 33

### Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2015, riguardante il saldo di un progetto a valere sull'avviso n. 1/2009 - Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013 - Fondo sociale europeo - Regione siciliana . . . pag. 33

**Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:**

Autorizzazione al pagamento di una somma in favore dell'Anas S.p.A. per la realizzazione delle opere relative al Grande Progetto "Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19" a valere sul P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2 . . . . . pag. 33

Parere della commissione regionale dei lavori pubblici su un progetto da realizzare nel comune di Catania. Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12 . . . pag. 33

**Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:**

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso l'istituto dei ciechi Opere riunite I. Florio e A. Salamone di Palermo . . . . . pag. 34

Nomina di un componente del consiglio di amministrazione della Stamperia regionale Braille di Catania . . pag. 34

Comunicato relativo al decreto n. 8580 del 13 novembre 2015 di approvazione degli allegati all' "Avviso pubblico n. 4/2015, per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020" . . . . . pag. 34

Comunicato relativo al decreto n. 8606 del 13 novembre 2015 di approvazione degli allegati all' "Avviso pubblico n. 3/2015, per la presentazione di operazioni formative per il rafforzamento dell'occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020" . . . . . pag. 34

**Assessorato della salute:**

Accreditamento di 9 posti letto della Casa di cura COT di Messina . . . . . pag. 34

Autorizzazione al legale rappresentante dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania per l'esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello. . . . . pag. 34

**Assessorato del territorio e dell'ambiente:**

Impegno di somma a favore del comune di Acireale per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento 6.1.3.A-F del PO FESR Sicilia 2007/2013 . . . . pag. 34

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Naso . . . . . pag. 34

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Antillo . . . . . pag. 35

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Léni. . . . . pag. 35

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio

comunale relativa all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione per gli anni 2014-2015. . . . . pag. 35

Esclusione con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto proposto dal comune di Ragusa relativo alle opere di tutela della fascia costiera Punta Braccetto-Punta Secca, nei comuni di Ragusa e Santa Croce Camerina . . . . . pag. 35

Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera . . . . . pag. 35

Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi sono insanabili. . . . . pag. 36

**Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:**

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A., attività C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Revoca del cofinanziamento e riduzione dell'impegno relativa al progetto di sviluppo proposto dal Distretto turistico regionale Siracusa e Val di Noto . . . . . pag. 38

PO FESR Sicilia 2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A., attività C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Revoca del cofinanziamento e riduzione dell'impegno relativa al progetto di sviluppo proposto dal Distretto turistico regionale Il Mare dell'Etna . . . . . pag. 39

Circolare n. 928 del 17 gennaio 2014 - Punto 10 - Cofinanziamento di iniziative di importo ridotto - patrocinii onerosi. Nuovi termini per la presentazione delle istanze . . . . . pag. 39

**RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE****AVVISO DI RETTIFICA****Leggi e decreti presidenziali**

LEGGE 30 settembre 2015, n. 21.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie . . . . . pag. 39**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO****Assessorato della salute**

DECRETO 5 novembre 2015.

**Graduatorie provvisorie di medicina generale relative ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale, valide per l'anno 2016.**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 12 novembre 2015, n. 28.

**Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

### *Elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano*

1. All'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015" sono soppresse;

b) al comma 4, le parole "entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." sono sostituite dalle parole "almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.".

2. All'articolo 13 della legge regionale n. 15/2015, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 ottobre ed il 30 novembre 2015." sono soppresse;

b) al comma 4, le parole "entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge." sono sostituite dalle parole "almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.".

3. Le elezioni indette con i decreti del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 2015 sono annullate.

## Art. 2.

### *Proroga delle gestioni commissariali delle ex province regionali*

1. All'articolo 51, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, le parole "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2016".

## Art. 3.

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 2015.

CROCETTA

### NOTE

#### **Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invaria-

ti il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

*Nota all'art. 1, comma 1, lett. a) e b):*

L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*Elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale.* – 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è fissata preventivamente con delibera della Giunta del libero Consorzio comunale. *Parole soppresse.*

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni del libero Consorzio comunale ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indicazione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione *almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.*

5. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, che compongono l'Adunanza elettorale del libero Consorzio comunale. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali sospesi di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto del libero Consorzio comunale può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Presidente, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano.».

*Nota all'art. 1, comma 2, lett. a) e b):*

L'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*Elezioni del Sindaco metropolitano.* – 1. L'elezione del Sindaco metropolitano è indetta con decreto del Sindaco uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno, è fissata preventivamente con delibera della Giunta metropolitana. *Parole soppresse.*

3. Il decreto è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni della Città metropolitana ed è pubblicato, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. In prima applicazione della presente legge, il decreto di indicazione delle elezioni di cui al comma 1 è emanato dal Presidente della Regione *almeno 45 giorni prima della data delle elezioni.*

5. Il Sindaco metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali, in carica, dei comuni appartenenti alla Città metropolitana nonché dai presidenti dei consigli circoscrizionali, in carica, del comune capoluogo, che compongono l'Adunanza elettorale metropolitana. Non sono elettori i sindaci ed i consiglieri comunali nonché i presidenti dei consigli circoscrizionali sospesi di diritto dalla carica

ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

6. Sono candidabili a Sindaco metropolitano i sindaci in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Non è candidabile il sindaco sospeso di diritto dalla carica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 235/2012.

7. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto della Città metropolitana può prevedere l'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, a decorrere dal primo rinnovo successivo all'elezione da svolgersi con le modalità di cui al presente articolo. Qualora gli statuti dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane che rappresentino la maggioranza della popolazione della Regione prevedano l'elezione diretta, il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che stabilisce le modalità di elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano. È condizione necessaria, affinché si possa far luogo all'elezione diretta a suffragio universale del Sindaco metropolitano, che entro la data di indizione delle elezioni il comune capoluogo abbia previsto l'articolazione del proprio territorio in più comuni, con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti sottoposta a referendum tra tutti i cittadini della Città metropolitana e approvata dalla maggioranza dei partecipanti al voto. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto. È, altresì, necessario che sia approvata la legge regionale di istituzione dei nuovi comuni.».

*Nota all'art. 1, comma 3:*

I decreti del Presidente della Regione n. 378, n. 379, n. 380, n. 381, n. 382, n. 383, n. 384, n. 385 e n. 386 del 21 settembre 2015 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 2 ottobre 2015, n. 40.

*Nota all'art. 2, comma 1:*

L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

*«Norma transitoria in materia di proroga della gestione commissariale delle ex province regionali. – 1. Nelle more dell'insediamento degli organi degli enti di area vasta, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le funzioni esercitate dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.».*

*2. Al fine di garantire la continuità amministrativa dei suddetti enti, i commissari straordinari attualmente preposti ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 2015/n. 8, assicurano la gestione ordinaria fino alla nomina dei commissari di cui al comma 1, e comunque non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».*

## LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 1070

«Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Crocetta, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, Pistorio, il 12 ottobre 2015. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 12 ottobre 2015.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 221 del 13 ottobre 2015, 223 del 20 ottobre 2015, 224 del 21 ottobre 2015 e 227 del 28 ottobre 2015.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 227 del 28 ottobre 2015.

Relatore: Antonello Cracolici.

Disposizioni stralciate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari del 4 novembre 2015 (ddl n. 1070/A I Stralcio).

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 292 del 10 novembre 2015.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 292 del 10 novembre 2015.

**(2015.47.2702)072**

# DECRETI ASSESSORIALI

## PRESIDENZA

DECRETO 20 ottobre 2015.

**Presa d'atto del protocollo d'intesa stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile e l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia l'8 maggio 2015.**

**L'ASSESSORE**  
con delega alla protezione civile

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ed ii.;

Visto il DPR n. 66 del 6 febbraio 1981;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. e ii. ed, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 15 che consentono di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 che istituisce il Servizio nazionale di protezione civile;

Visto l'art. 108 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali", che conferisce ulteriori compiti di protezione civile alle Regioni ed agli enti locali;

Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che, riorganizzando l'intera Amministrazione regionale, isti-

tuisce, con tab. A, il Dipartimento regionale di protezione civile nell'ambito della Presidenza della Regione;

Visto il D.Lgs. n. 163 /2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. n. 163/2996" e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 16, co. 1, della legge n. 10 del 30 aprile 1991, coordinato dalla legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011;

Vista la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss. mm. ii. "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" recepimento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. ii. e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P. del 31 gennaio 2012 "Regolamento di esecuzione e di attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011";

Vista la legge n.100 del 12 luglio 2012 e ss. mm. ii.;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento e del Consiglio UE;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 febbraio 2013 di "Attuazione dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Visto il D.P.Reg. n. 920 del 5 marzo 2015, con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana all'ing. Calogero Foti;

Visto il protocollo d'intesa prot. n. 30068 dell'8 maggio 2015, stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile, rappresentato dall'ing. Calogero Foti e l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, rappresentato dalla dott.ssa Maria Luisa Altomonte ed il cui articolato sancisce modalità di attuazione e programma delle attività concordate dal suddetto "Protocollo d'intesa";

Vista la ratifica dell'Assessore con delega alla protezione civile con nota prot. n. 5022 del 29 luglio 2015;

Considerato l'oggetto del protocollo d'intesa, di cui all'art. 1 della stessa, e la reciproca collaborazione nell'ambito di un programma di attività volto ad approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, avvalendosi della collaborazione e del coinvolgimento degli istituti scolastici;

Decreta:

#### Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto dell'approvazione del protocollo d'intesa dell'8 maggio 2015, n. 30068, stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile, rappresentato dall'ing. Calogero Foti, e l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, rappresentato dalla dott.ssa Maria Luisa Altomonte, per le finalità espresse in premessa.

#### Art. 2

Il presente decreto assessoriale, contemporaneamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione siciliana, ai sensi dell'art.68, comma 4, legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 20 ottobre 2015.

CROCE

Allegato

#### PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

Visti:

– l'art. 117, commi 3 e 6, della Costituzione che include la protezione civile tra le materie a legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ponendo il limite del rispetto delle leggi quadro e dei principi fondamentali della materia riservati alla legislazione statale per le leggi regionali emanate in materia;

– il D.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981;

– l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., che recita: "le Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune";

– la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" e ss.mm.ii.;

– l'art. 3, co. 1, della suddetta legge n. 225/92, che stabilisce: "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza ...";

– l'art.6, co. 1 , della citata legge n. 225/1992, che consente alle strutture nazionali e locali di protezione civile di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

– l'art. 1 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 "Norme in materia di protezione civile": "le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni (...) costituiscono materia di prevalente interesse regionale";

– l'art. 2 della legge regionale n. 14/1998 che permette alla Regione di instaurare un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, gli enti locali e gli enti e organismi operanti, nell'ambito del territorio regionale, in materia di protezione civile;

– l'art. 10 della suddetta legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998, che "per le finalità della presente legge", consente al "Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile" di "stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, per la fornitura di mezzi e servizi, e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere";

– gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997";

– l'articolo 2, co. 2, della legge regionale n. 10/2000 dispone che "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa ...";

– il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii. Attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

– la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 inerente gli "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze";

– l'art. 16, co. 1, della legge n. 10 del 30 aprile 1991, coordinato con la legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011;

– la legge n. 100 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii. Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 59 del 15 maggio 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

– la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento e del Consiglio UE con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile, al fine di facilitare l'integrazione e la cooperazione fra gli Stati europei per rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle calamità di origine naturale o antropica;

– l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 febbraio 2013 di "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

– il D.P.Reg. n. 920 del 5 marzo 2015, con il quale l'ing. Calogero Foti è stato nominato dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile;

– il D.P.Reg. n. 534/GAB del 31 ottobre 2013, che delega il dirigente generale pro-tempore alla firma di convenzioni e protocolli d'intesa ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge regionale n. 14/1998;

– la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014 inerente il "Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico";

– il D.P.C.M. 4 settembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2014, con il quale è stata nominata la dr.ssa Maria Luisa Altomonte direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia;

Premesso che:

– l'art. 117, commi 3 e 6, della Costituzione include la protezione civile tra le materie a legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ponendo il limite del rispetto delle leggi quadro e dei principi fondamentali della materia riservati alla legislazione statale per le leggi regionali emanate in materia;

– la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii., istituisce il Servizio nazionale della protezione civile "al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi";

– l'art. 3, co. 1, della legge n. 225/92 stabilisce che "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza (...)";

– il sistema di protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale, provinciale, comunale e delle comunità montane;

– gli istituti scolastici concorrono all'espletamento delle attività del Sistema regionale integrato di protezione civile ai fini della tutela della pubblica incolumità favorendo e potenziando iniziative mirate alla previsione, prevenzione e gestione degli eventi calamitosi;

– la rappresentanza istituzionale della scuola siciliana è devoluta all'Ufficio scolastico regionale e viene esercitata con il supporto e la collaborazione delle varie strutture organizzative di tipo sovracomunale;

– nell'ambito della Regione siciliana si ravvisa la necessità di siglare un protocollo d'intesa tra il Dipartimento regionale della protezione civile e l'Ufficio scolastico regionale al fine d'incentivare forme di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse in materia di protezione civile e per la mitigazione

dei rischi naturali e antropici, in relazione alle competenze e alle peculiarità delle attività svolte dalle rispettive professionalità;

– l'obiettivo di tale protocollo d'intesa è quello di alimentare, nel rispetto della legge n. 225 del 24 febbraio 1992 e ss.mm.ii., un efficiente rapporto di coordinamento, collaborazione e formazione tra la scuola e gli organismi nazionali e regionali della protezione civile, sia in emergenza sia in regime ordinario, mettendo in campo professionalità qualificate e costantemente aggiornate;

– l'art. 108, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 prevede che alle Regioni siano, tra l'altro, assegnate funzioni relative alla predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

– la legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 "Norme in materia di protezione civile" all'art. 1 stabilisce che "le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni (...) costituiscono materia di prevalente interesse regionale";

– l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. prevede che "le Amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune";

– l'art. 3, co. 1, della suddetta legge n. 225/92 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", stabilisce che "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle vari ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza (...);"

– l'art. 6, co. 1, della citata legge n. 225/1992, prevede la possibilità di stipula di convenzioni da parte delle strutture nazionali e locali di protezione civile con soggetti pubblici e privati;

– l'art. 1 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 "Norme in materia di protezione civile" stabilisce che "le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni (...) costituiscono materia di prevalente interesse regionale";

– l'art. 2 della legge regionale n. 14/1998 prevede che la Regione instauri un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con gli enti locali e gli enti ed organismi, operanti nell'ambito del territorio regionale in materia di protezione civile;

– l'art. 10 della suddetta legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998, stabilisce che "per le finalità della presente legge, il Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile possono stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 per la fornitura di mezzi e servizi, e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere";

– l'art. 2, co. 2, della legge regionale n. 10/2000 "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante poteri di spesa ..";

Considerato che:

– è intendimento del Dipartimento regionale della protezione civile e dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, promuovere rapporti di reciproca collaborazione per approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, garantendo una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile;

– il Dipartimento regionale della protezione civile, anche attraverso i servizi competenti per territorio, è interessato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a sviluppare tale qualificata collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, con l'obiettivo di:

– accrescere la cultura di protezione civile anche attraverso la promozione e l'organizzazione congiunta di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali;

– approfondire le conoscenze sui rischi cui è soggetto il territorio regionale, anche attraverso la promozione di studi, ricerche e progetti specifici;

– promuovere attività di formazione per il personale della scuola;

Tanto premesso e considerato:

nell'ottica di un Sistema regionale integrato di protezione civile e nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, al fine di regolare le modalità di collaborazione fra le due parti del presente protocollo, l'anno duemilaquindici, il giorno 8 del mese di maggio presso il Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana in Palermo, via G. Abela, 5;

Tra

il Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana,

rappresentato dal dirigente generale ing. Calogero Foti, di seguito indicato come "Dipartimento",

E

l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, rappresentato dal direttore generale, dr.ssa Maria Luisa Altomonte, di seguito indicato come "Ufficio scolastico";

Si conviene quanto segue;

Art. 1

Oggetto

Il Dipartimento, anche attraverso i servizi competenti per territorio, e Ufficio scolastico, s'impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito di un programma di attività volto ad approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, avvalendosi della collaborazione e del coinvolgimento degli istituti scolastici.

Art. 2

Organizzazione

Il Dipartimento e l'Ufficio scolastico s'impegnano a collaborare per la promozione e l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e iniziative sui temi della protezione civile. Concordano, altresì, di effettuare un monitoraggio sulla sicurezza delle scuole e di costituire sinergie utili alla promozione del Sistema di protezione civile.

Art. 3

Finalità

L'ufficio scolastico svolgerà attività d'indirizzo e coordinamento rivolto al personale della scuola, al fine di qualificare l'intervento in attività di protezione civile.

Il Dipartimento organizzerà iniziative periodiche di formazione e addestramento professionale, pianificazione e valutazione preventiva dei rischi, rivolte alle proprie professionalità e a quelle delle istituzioni scolastiche, concordandone per queste ultime tempi e modalità con i dirigenti scolastici che potranno eventualmente porre a disposizione strutture e attrezzature.

Il Dipartimento provvederà, inoltre, ad effettuare corsi di aggiornamento periodici, secondo i tempi e le modalità da concordare con i dirigenti scolastici.

Art. 4

Attività

Le parti s'impegnano, per quanto di loro competenza, ad attivare forme di collaborazione in materia di protezione civile al fine di accrescere e agevolare:

• la formazione e l'addestramento di professionalità interne alle istituzioni scolastiche da utilizzare per la gestione di attività mirate all'adozione di norme auto protettive;

• attività addestrative rivolte al gruppo componenti sicurezza del gestore dell'attività scolastica;

• l'individuazione delle più idonee forme di consultazione e informazione della popolazione scolastica con particolare riguardo alle zone ad elevato rischio sismico, idrogeologico e industriale;

• la messa in sicurezza delle scuole e la mitigazione dei rischi naturali e antropici ad esse relativi;

• la localizzazione degli istituti scolastici all'interno dei piani comunali di protezione civile con l'individuazione delle relative aree di protezione civile a cui deve fare riferimento la popolazione scolastica in caso d'emergenza;

• la condivisione di dati utili ai fini delle attività di protezione civile (es. planimetrie delle scuole in formato informatico), e messa a disposizione delle informazioni acquisite in favore della Sala operativa regionale integrata (S.O.R.I.S.) presente all'interno del Dipartimento;

• l'attivazione della campagna "Una vita per la vita", con il supporto dei volontari aderenti alle organizzazioni di volontari di protezione civile regionale, al fine di ancorare in condizioni di sicurezza armadi e arredi ubicati all'interno degli edifici scolastici;

• il coinvolgimento dei dirigenti scolastici nella segnalazione di siti contaminati da amianto o di situazioni pregiudizievoli ad esso correlate per renderne possibile censimento e mappatura, e per l'attivazione di conseguenziali operazioni di bonifica da parte delle autorità a ciò preposte;

• il coinvolgimento delle autorità sanitarie per attività di divulgazione all'interno delle scuole, con particolare riferimento alle conseguenze della contaminazione da amianto e alle modalità di contagio di malattie infettive ricondotte alla presenza di flussi migratori;

• l'organizzazione incontri sulla migrazione dei popoli e sulla loro integrazione;

• il coinvolgimento delle scuole nel programma didattico dell'Istituenda Accademia regionale di protezione civile;

• l'incentivazione del concetto di cittadinanza attiva in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle tematiche correlate alla tutela di soggetti deboli e svantaggiati;

• l'attivazione all'interno degli istituti scolastici di monitor che

consentano la diffusione di informazioni finalizzata alla divulgazione delle norme comportamentali da adottare in caso di calamità, nonché la tempestiva divulgazione degli avvisi di protezione civile o di altre informazioni utili alla popolazione emanati dalla Sala operativa regionale ubicata presso il D.R.P.C. Sicilia;

- la costituzione di una banca dati comune, eventualmente a disposizione anche degli enti locali, per la condivisione d'informazioni utili per finalità di protezione civile;

- l'elaborazione condivisa di una scheda per ciascun edificio scolastico, contenente ogni informazione utile inerente la loro ubicazione, la relativa area di protezione civile e ogni altro profilo necessario a pianificare l'utilizzo in caso di calamità, avvalendosi della collaborazione degli enti locali.

#### Art. 5 *Formazione*

Essa potrà essere espletata dai dirigenti scolastici con cicli formativi articolati all'interno di una più ampia programmazione, o con singoli interventi mirati alla trattazione di specifiche tematiche. In ogni caso l'attività di docenza avente ad oggetto tematiche correlate alle attività di protezione civile sarà resa a titolo gratuito.

Per quanto concerne l'organizzazione di convegni e incontri di studio, essi saranno organizzati secondo il calendario concordato, con l'eventuale partecipazione di altre componenti del Sistema regionale integrato di protezione civile, e alla loro conclusione sarà possibile trarre spunto dalle argomentazioni svolte per la redazione di atti d'indirizzo o di linee guida anche in favore degli enti locali.

È espressamente prevista la possibilità di tavoli tecnici che abbiano all'ordine del giorno tematiche di particolare rilievo, e il cui risultato potrà essere divulgato anche all'esterno con le modalità che si riterrà opportuno adottare, previo assenso dei partecipanti.

#### Art. 6 *Certificazioni e crediti formativi*

Ai docenti della scuola coinvolti nelle lezioni saranno certificate le attività svolte, così come ai destinatari delle suddette attività, secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dai regolamenti adottati dalle parti.

Solo per il personale del Dipartimento l'attività di docenza, oltre a far maturare crediti formativi, costituirà titolo oggetto di valutazione per l'amministrazione di appartenenza.

#### Art. 7 *Esercitazioni e addestramento professionale*

Il Dipartimento organizzerà periodicamente esercitazioni e iniziative di addestramento professionale, con particolare riguardo alla valutazione preventiva dei rischi naturali e antropici, eventualmente anche avvalendosi di strutture, attrezzature e organizzazioni messe a disposizione dai dirigenti scolastici.

#### Art. 8

#### *Attività di formazione e divulgazione della cultura della prevenzione e del soccorso all'interno d'istituti scolastici*

Nell'ambito delle attività che il Dipartimento solitamente svolge in contesti scolastici, in modo da favorire la crescita della consapevolezza dei rischi circostanti, naturali o antropici, e l'adozione delle cautele da adottare preventivamente, potranno essere chiamati a collaborare anche professionalità interne o esterne ad esso individuate sulla base delle peculiari competenze possedute, in modo da completare ed arricchire i previsti interventi informativi e divulgativi.

L'elaborazione e i contenuti di eventuale materiale destinato agli utenti sarà concordata dagli organizzatori delle iniziative, con l'eventuale contributo dell'Ufficio scolastico.

#### Art. 9 *Modalità di attivazione*

I dipendenti del Dipartimento che abbiano dato la loro disponibilità alle attività previste dall'art. 4 saranno inseriti in un apposito elenco a disposizione del dirigente generale del Dipartimento che provvederà a attivarli all'occorrenza. Analogo elenco verrà predisposto dall'Ufficio scolastico regionale, su segnalazione dei dirigenti scolastici, per l'individuazione di professionalità interne alla scuola, poste a disposizione del Dipartimento. Tutte le professionalità in elenco dovranno essere in regola con l'attività formativa prevista dall'art. 5, e ne dovranno essere specificate le generalità, i recapiti telefonici fissi e mobili e gli indirizzi di posta elettronica, al fine di consentirne una rapida attivazione in caso di eventi calamitosi.

Il Dipartimento può, inoltre, avvalersi della collaborazione degli ordini professionali e delle altre componenti e strutture operative del Sistema integrato regionale di protezione civile operanti in regime di convenzione con il D.R.P.C. Sicilia, avvalendosi anche di tecnici

disponibili a partecipare, su base volontaria, alle attività in emergenza e post-emergenza e in particolar modo alle campagne di sopralluoghi nonché, alla verifica degli scenari di rischio potenziale per la salvaguardia dell'incolumità collettiva con la definizione degli interventi, anche temporanei, di mitigazione delle criticità, o per l'attivazione di presidi operativi di protezione civile.

#### Art. 10 *Comunicazione tra le parti*

Le parti concordano procedure operative di comunicazione, al fine di garantire un'efficace ed efficiente interazione, e razionalizzare il flusso informativo sia in situazioni di quiete, sia in situazioni emergenziali.

Nelle fasi di allerta, nell'immediatezza del verificarsi di un evento calamitoso e per tutta la durata dell'emergenza, esse mantengono continui e tempestivi contatti sull'evoluzione della situazione di rischio.

#### Art. 11 *Dispositivi utili all'identità visiva e dispositivi di sicurezza individuale*

Chiunque svolgerà attività di protezione civile all'interno delle scuole, secondo indicazioni concordate con l'Ufficio scolastico, dovrà essere munito di dispositivi utili all'identità visiva previsti dal Dipartimento e di eventuali dispositivi di protezione individuale.

#### Art. 12 *Gratuità delle prestazioni*

Le attività oggetto della presente convenzione sono rese da entrambe le parti a titolo gratuito.

#### Art. 13 *Durata*

Il presente protocollo ha durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Entrambe le parti aderenti al protocollo si riservano di apportarvi eventuali modifiche e integrazioni, per ragioni connesse a sopravvenute modifiche normative delle rispettive competenze funzionali e territoriali e della propria struttura.

Per la sua attuazione essi s'impegnano a mettere in opera le opportune iniziative e attività ad esso correlate.

#### Art. 14 *Normativa di riferimento*

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore e alle norme del codice civile.

#### Art. 15 *Registrazione*

Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese della registrazione sono eventualmente a carico di chi la richiede.

#### Art. 16 *Pubblicità*

Il presente atto sarà pubblicato nel sito internet del Dipartimento, dell'Ufficio scolastico e degli uffici scolastici di ambito territoriale.

#### Art. 17 *Disposizioni finali*

Il presente protocollo ha valenza generale e programmatica e individua gli obiettivi prioritari condivisi tra le parti e le rispettive articolazioni nei limiti delle rispettive competenze e risorse.

La realizzazione di iniziative mirate di particolare rilievo potrà costituire oggetto di specifici protocolli settoriali o aggiuntivi.

Il Dipartimento e l'Ufficio scolastico, rispettivamente nelle persone dei rispettivi dirigenti generali sottoscrivono il presente protocollo e s'impegnano a porre in essere ogni atto attuativo.

*Il dirigente generale del DRPC Sicilia*

*Capo del Dipartimento: Foti*

*Il direttore generale*

*dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia: Altomonte*

DECRETO 20 ottobre 2015.

**Preso d'atto del protocollo d'intesa stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile e l'Ente sviluppo agricolo l'8 settembre 2015.**

**L'ASSESSORE**  
con delega alla protezione civile

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm. ed ii.;

Visto il D.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. ed, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 15, che consentono di concludere accordi tra pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 che istituisce il Servizio nazionale di protezione civile;

Visto l'art. 108 del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali", che conferisce ulteriori compiti di protezione civile alle Regioni ed agli enti locali;

Vista la legge regionale 31 agosto 1998, n. 14;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che, riorganizzando l'intera Amministrazione regionale istituisce, con tab. A, il Dipartimento regionale di protezione civile nell'ambito della Presidenza della Regione;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.lgs. n. 163/2996" e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 16, co. 1, della legge n. 10 del 30 aprile 1991, coordinato dalla legge regionale n. 5 del 5 aprile 2011;

Vista la legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss. mm. ii. "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" recepimento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. ii. e del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P. del 31 gennaio 2012 "Regolamento di esecuzione e di attuazione della legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011";

Vista la legge n. 100 del 12 luglio 2012 e ss. mm. ii.;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento e del Consiglio UE;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 23 febbraio 2013 di "Attuazione dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77";

Visto il D.P.Reg. n. 920 del 5 marzo 2015, con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana all'ing. Calogero Foti;

Visto il protocollo d'intesa prot. n. 53330 dell'8 settembre 2015, stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile, rappresentato dall'Assessore regionale con delega alla protezione civile dott. Maurizio Croce, e il direttore dell'Ente sviluppo agricolo, rappresentato dall'ing. Maurizio Cimino, ed il cui articolato sancisce modalità di attuazione e programma delle attività concordate dal suddetto "Protocollo d'intesa";

Considerato che l'oggetto del protocollo d'intesa, di cui all'art. 1 della stessa, è la necessità di operare congiuntamente, ciascuno nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, per attivare interventi volti alla mitigazione del

rischio idrogeologico sia in fase di quiete che in occasione di criticità territoriali o emergenziali;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni indicate in premessa, si prende atto dell'approvazione del protocollo d'intesa dell'8 settembre 2015, n. 53330, stipulato tra il Dipartimento regionale della protezione civile, rappresentato dall'Assessore regionale con delega alla protezione civile dott. Maurizio Croce, e il direttore dell'Ente sviluppo agricolo, rappresentato dall'ing. Maurizio Cimino, per le finalità espresse in premessa.

Art. 2

Il presente decreto assessoriale, contemporaneamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, sarà pubblicato per esteso nel sito istituzionale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 4, legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 20 ottobre 2015.

CROCE

**Allegato**

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA  
IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA E L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE**

Visti:

• il regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904, testo unico delle opere idrauliche delle diverse categorie;

• l'art. 117, commi 3 e 6, della Costituzione che include la protezione civile tra le materie a legislazione concorrente tra lo Stato e le Regioni, ponendo il limite del rispetto delle leggi quadro e dei principi fondamentali della materia riservati alla legislazione statale per le leggi regionali emanate in materia;

• la legge regionale n. 21 del 10 agosto 1965 istituiva dell'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia;

• il D.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981;

• l'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., che recita: "le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune";

• la legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" e ss.mm.ii.;

• l'art. 3, co. 1, della suddetta legge n. 225/92, che stabilisce: "sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, il soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza";

• l'art. 6, co. 1, della citata legge n. 225/1992, che consente alle strutture nazionali e locali di protezione di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;

• l'art. 1 della legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 "Norme in materia di protezione civile": "le attività di protezione civile concernenti la previsione e prevenzione dai rischi derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio regionale nonché concernenti l'intervento in condizioni di emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni (...) costituiscono materia di prevalente interesse regionale";

• l'art. 2 della legge regionale n. 14/1998 che permette alla Regione di instaurare un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, gli enti locali e gli enti e organismi operanti, nell'ambito del territorio regionale, in materia di protezione civile;

• l'art. 10 della suddetta legge regionale n. 14 del 31 agosto 1998 che "per le finalità della presente legge", consente al "Presidente della Regione o, in caso di attribuzione di delega, l'Assessore delegato alla protezione civile" di "stipulare apposite convenzioni con aziende o enti regionali o con aziende da questi ultimi controllate, nonché con

le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11 della legge regionale n. 225 del 24 febbraio 1992, per la fornitura di mezzi e servizi, e acquisire attrezzature fisse e mobili funzionali ai servizi da svolgere";

- l'art. 1, co. 2, della legge regionale n. 16/98, che prevede che il personale operaio assunto a tempo determinato dall'Ente di sviluppo agricolo e le sue attrezzature, i suoi mezzi meccanici possano essere utilizzati, oltre che per la campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dall'Amministrazione regionale delle foreste, dalle amministrazioni comunali o provinciali o da altri enti pubblici che ne facciano richiesta;

- gli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 15 marzo 1997";

- il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 3 agosto 2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 inerente "Indirizzi operanti per la gestione delle emergenze";

- l'art. 1, co. 1, della legge regionale n. 24 dell'11 aprile 2012, (lavori in economia nel settore forestale) in base alla quale i lavori di rimboschimento, rinsaldamento ed opere costruttive connesse, di ricostruzione boschiva, gli interventi di repressione e prevenzione boschiva degli incendi boschivi e gli interventi culturali e manutenzione, che non sono configurabili come opere edilizie e facciano rimanere immutate le situazioni naturali, sono eseguibili in economia e in amministrazione diretta, prescindendo dal limite d'importo per i lavori in previsto dal co. 5 dell'art. 125 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2012, ss.mm.ii.;

- la legge n. 100 del 12 luglio 2012 e ss.mm.ii., di conversione in legge, con modifiche, del D.L. n. 59 del 15 maggio 2012, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile;

- l'art. 41 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013, in cui si dispone che l'E.S.A. possa utilizzare il suo personale e mezzi della meccanizzazione agricola, in un quadro generale di contenimento dei costi di gestione e di un migliore impiego della manodopera regionale, anche per la realizzazione di interventi mirati alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini e, in collaborazione con tutte le altre strutture regionali, di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/2000, al fine di raggiungere una considerevole diminuzione dei costi dei suddetti interventi, prescindendo dalla copertura minima di cui al co. 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 16/1998;

- la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento e del Consiglio UE con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile, al fine di facilitare l'integrazione e la cooperazione fra gli Stati europei per rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione, preparazione e risposta alle calamità di origine naturale o antropica;

- l'art. 5, co. 1, della legge regionale n. 13 dell'11 giugno 2014, che dispone che l'Ente è autorizzato ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, co. 2, della legge regionale n. 16 del 31 agosto 1998 e ss.mm.ii., utilizzando il personale di cui all'art. 1 del medesimo testo di legge;

- l'art. 47, commi 2 e 3, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 in cui è previsto che "al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali"; nonché che nella progettazione e nell'esecuzione di detti interventi, i Dipartimenti regionali interessati in via prioritaria devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con l'impiego degli operai agricolo-forestali di cui alla legge n. 16/1996 e ss.mm.ii., di quelli addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo, e di quelli dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali;

- il comma 3 bis dell'articolo 47, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2015, che testualmente recita: "Le disposizioni di cui alla legge regionale n. 24 dell'11 aprile 2012, trovano applicazione anche per i lavori di cui al comma 2, al fine di consentire il raggiungimento delle garanzie occupazionali di cui al comma 3".

Considerato che:

- il Sistema di protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e proporzionalità e si articola sul territorio italiano anche su base regionale;

- la collaborazione tra le parti risponde al principio di leale collaborazione tra lo Stato e gli enti locali, nell'ambito di un sistema fondato sulla sintesi delle rispettive competenze per l'ottimizzazione gestionale della protezione civile;

- occorre assicurare la massima protezione per la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente e delle relative attività produttive, attraverso una coordinata attivazione di tutte le risorse umane e materiali disponibili per promuovere e incrementare lo svolgimento di attività di normale fruibilità del territorio ove essa sia stata interrotta a causa di eventi calamitosi di origine naturale o antropica;

- l'intero Sistema regionale contribuisce all'attuazione delle iniziative utili al suo sviluppo e potenziamento attivando una sinergia di forze tali da supportare l'operato di una delle sue componenti ove si renda necessario per le criticità registrate;

- siffatto obiettivo può essere raggiunto solamente coordinando e regolamentando i compiti devoluti ai singoli soggetti in funzione delle differenti competenze e professionalità;

- il Dipartimento regionale della protezione civile svolge principalmente compiti di difesa passiva del territorio nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e soccorso cui è istituzionalmente preposto, nonché di coordinamento e raccordo delle altre componenti del Sistema a carattere regionale;

- l'Ente di sviluppo agricolo regionale dispone delle risorse umane e materiali per effettuare interventi di ripulitura e sistemazione dei corsi d'acqua, risagomatura delle sponde degli alvei, rimozione di materiali derivanti da corpi di frana sulle strade;

- a causa di eventi meteo avversi che interessano sovente il territorio regionale si possono verificare danni nel territorio regionale che necessitano delle suddette attività sia nella risagomatura dei corsi d'acqua che in opere di attraversamento, sia nella viabilità principale, secondaria e rurale e di penetrazione agricola;

- a seguito di tali criticità foriere di danni agli uomini e alle attività economico-produttive si reputa utile la stipula di un apposito Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana e l'Ente sviluppo agricolo della Sicilia, al fine di arginare gli eventuali danni e sviluppare misure di contrasto per la mitigazione del rischio idrogeologico, per la manutenzione dei corsi d'acqua, per la salvaguardia della sicurezza delle strade, sia in situazioni di quiete, sia in contesti emergenziali.

Tutto ciò premesso e considerato:

l'anno duemilaquindici, il giorno sette del mese di settembre, (7 settembre 2015) presso palazzo d'Orléans, il Dipartimento della protezione civile della Regione siciliana, di seguito denominato "D.R.P.C. Sicilia", rappresentato dall'Assessore regionale con delega alla protezione civile e l'Ente di sviluppo agricolo della Sicilia, di seguito denominato "E.S.A." rappresentato dal direttore pro-tempore.

Convengono:

#### Art. 1

##### *Oggetto del protocollo d'intesa*

Le parti del presente protocollo, quali componenti del Sistema regionale siciliano integrato di protezione civile, concordano sulla necessità di operare congiuntamente, ciascuna con le proprie competenze, risorse, attrezzature e mezzi e secondo le modalità convenute, per effettuare interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, sia in fase di quiete, sia in occasione di criticità territoriali o emergenziali, consistenti nella ripulitura e sistemazione dei corsi d'acqua, risagomatura delle sponde degli alvei, rimozione di materiali derivanti da corpi di frana sulle strade e ripristino della viabilità principale, secondaria e rurale e di penetrazione agricola. Esse s'impegnano, inoltre, a collaborare per la realizzazione delle attività più analiticamente indicate al successivo art. 2.

#### Art. 2

##### *Ambiti di collaborazione*

Le parti si impegnano, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, ad attivare forme di collaborazione al fine di incrementare e agevolare, sia in situazioni di quiete, sia di criticità territoriale o emergenza:

- interventi di ripulitura e sistemazione dei corsi d'acqua;

- risagomatura delle sponde degli alvei;

- rimozione di materiali provenienti da corpi di frana nella viabilità principale, secondaria e rurale e di penetrazione agricola;

- ripristino degli attraversamenti fluviali;

- salvaguardia della sicurezza stradale.

Gli interventi di cui sopra non potranno in alcun modo riguardare opere edili ai sensi della deroga di cui alla legge regionale n. 24/2012.

## Art. 3

*Modalità di attivazione*

Il D.R.P.C. Sicilia per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e interventi straordinari correlati ad attività da svolgere in caso di criticità territoriale o emergenze può prevedere preferenzialmente nella realizzazione di progetti e l'esecuzione dei lavori oggetto del presente protocollo l'utilizzo di personale, attrezzature e mezzi dell'E.S.A., come previsto dall'art. 47, co. 3, della legge regionale n. 9/2015.

Qualora le condizioni del territorio lo richiedano il D.R.P.C. Sicilia potrà affidare all'E.S.A. i compiti indicati all'art. 2, e l'E.S.A. opererà sotto la direzione del suddetto Dipartimento.

## Art. 4

*Programmazione e pianificazione degli interventi*

Il D.R.P.C. Sicilia, anche mediante i propri uffici territorialmente competenti, si farà carico di acquisire le autorizzazioni pubbliche o private necessarie per l'esecuzione dei lavori. Le unità di personale dell'E.S.A. opereranno nel territorio interessato, effettuando gli interventi richiesti e programmati dal D.R.P.C. Sicilia.

Il programma degli interventi attuativi del protocollo e il relativo coordinamento tecnico sarà concordato tra le parti, mentre la competenza organizzativa e gestionale dei mezzi forniti dall'E.S.A. sarà curata direttamente dai vertici dello stesso.

## Art. 5

*Impegni comuni alle parti*

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori nel luogo designato dal D.R.P.C. Sicilia dovrà essere effettuato un sopralluogo in presenza di un rappresentante dello stesso ufficio, anche periferico, di unità di personale dell'E.S.A. nonché l'ufficio del Genio civile delegato all'istruttoria dell'autorizzazione di cui al R.D. n. 523/1904 ove occorrente. A seguito del sopralluogo sarà prescelta la tipologia d'intervento da eseguire e la durata stimata. L'esito del sopralluogo sarà riportato in un apposito verbale sottoscritto dalle parti.

## Art. 6

*Obblighi delle parti*

Il personale dell'E.S.A. verrà, comunque, coordinato in sito da un assistente di cantiere E.S.A.

Il trasporto dei mezzi meccanici per le lavorazioni dal Centro/Nucleo di meccanizzazione al cantiere verrà curato dai centri/nuclei di meccanizzazione dell'E.S.A. così come qualsiasi trasferimento all'interno dell'area interessata dagli interventi. I dispositivi di sicurezza individuali di cui dovrà essere dotato il personale verranno forniti dall'E.S.A. dietro specifica richiesta da parte del responsabile della sicurezza in cantiere. Al D.R.P.C. Sicilia, in collaborazione con l'E.S.A. spetterà il compito di disporre il piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e la sorveglianza dei luoghi di lavoro, attraverso le figure professionali richieste dalla normativa.

## Art. 7

*Oneri finanziari*

Al fine di determinare i costi del personale da impiegare per l'esecuzione dei lavori oggetto del protocollo, il D.R.P.C. Sicilia dovrà tenere conto della distribuzione del personale E.S.A. disponibile nelle diverse realtà territoriali, come esplicitato nella tabella seguente:

Personale E.S.A.	Unità
Agrigento	223
Caltanissetta	36
Catania	9
Enna	13
Messina	41
Palermo	80
Ragusa	4
Trapani	59
<b>Totale</b>	<b>465</b>

In sede di redazione dei progetti, il D.R.P.C. Sicilia, in raccordo con l'E.S.A. determinerà la disponibilità del personale e dei mezzi da impiegare e il relativo costo complessivo.

Il D.R.P.C. Sicilia disporrà del personale dell'E.S.A. per l'esecuzione dei lavori in argomento, e provvederà al pagamento delle relative prestazioni (operai, manutenzione, eventuali piccole riparazioni di mezzi in cantiere, etc.) su emissione di regolari fatture e/o rendicontazione mentre restano a carico del D.R.P.C. Sicilia la fornitura del carburante e dei lubrificanti in cantiere, dei materiali di consumo e degli eventuali noli di mezzi a freddo.

Il D.R.P.C. Sicilia verserà all'E.S.A. quanto stabilito per le relative prestazioni rimanendo a carico dell'E.S.A. la retribuzione diretta dei lavoratori stagionali assunti e assegnati ai diversi cantieri.

Resta a carico dell'E.S.A. ogni spesa relativa alla gestione dei mezzi non indicata nel presente articolo (spese di missione, straordinari, assicurazioni dei mezzi e delle persone, assicurazione per eventuali danni accidentali a cose e persone durante gli interventi, etc.).

## Art. 8

*Dispositivi utili all'identità visiva*

I dipendenti dell'E.S.A., coinvolti nelle attività convenute, dovranno essere muniti di dispositivi utili all'identificazione visiva.

## Art. 9

*Comunicazione tra le parti*

Le parti s'impegnano a garantire un costante flusso d'informazioni in merito allo stato dei luoghi interessati dagli interventi e a fornire un aggiornamento costante sui lavori effettuati.

## Art. 10

*Controversie*

Le parti concordano di definire bonariamente le controversie derivanti dalla presente convenzione e, ove ciò non fosse possibile, il Foro competente è quello di Palermo. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

## Art. 11

*Revoca e recesso*

Il D.R.P.C. Sicilia si riserva il diritto di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, previa diffida, in presenza di gravi inadempienze nello svolgimento delle attività oggetto della stessa.

## Art. 12

*Durata*

Il presente protocollo ha durata ed efficacia di un anno a decorrere dal giorno della registrazione alla ragioneria generale della Regione siciliana, salvo disdetta di una delle parti da comunicare entro 30 giorni dalla richiesta di cessata collaborazione.

Le parti si riservano di apportare concordemente eventuali modifiche e integrazioni, per ragioni connesse a sopraggiunte variazioni normative delle rispettive competenze funzionali e territoriali e della propria struttura ovvero per migliorarne l'efficacia. Per la sua attuazione essi s'impegnano a mettere in opera le opportune iniziative e attività ad esso correlate.

## Art. 13

*Normativa di riferimento*

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore e alle norme del codice civile.

## Art. 14

*Registrazione*

Il presente protocollo è redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese della registrazione sono eventualmente a carico di chi la richiede.

## Art. 15

*Pubblicità*

Il presente atto sarà pubblicato nel sito internet del D.R.P.C. Sicilia e dell'E.S.A.

## Art. 16

*Disposizioni finali*

Il presente protocollo ha valenza generale e programmatica ed individua gli obiettivi prioritari condivisi tra le parti e le rispettive articolazioni, ecc., nei limiti delle rispettive competenze e risorse.

La realizzazione di iniziative mirate particolare rilievo potrà costituire oggetto di specifici protocolli settoriali o di protocolli aggiuntivi di carattere generale.

Il D.R.P.C. Sicilia, l'E.S.A., nelle persone dei rappresentanti sopra indicati, sottoscrivono il presente protocollo e s'impegnano a porre in essere ogni adempimento attuativo.

*L'Assessore con delega alla protezione civile: Croce  
Il direttore dell'ESA: Cimino*

## ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 9 settembre 2015.

**Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misura 214 Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili. Bando 2013 - Ripartizione della dotazione finanziaria e approvazione di tre graduatorie distinte per azioni delle istanze ammissibili.**

### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 679 del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto legislativo "Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 e s.m.i., recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli

organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento delegato UE n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008, con decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009 e con decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012;

Vista la decisione C(2012) 9760 del 19 dicembre 2012, con la quale la Commissione europea ha approvato l'ultima versione modificata del PSR Sicilia per il periodo 2007/2013;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del Programma medesimo;

Visto il D.P. Reg. n. 3408 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 176 del 3 luglio 2015;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per gli anni finanziari 2015-2016 e 2017;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 del 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e AGEA avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n. 73/09; modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011 e dal D.M. 22 dicembre 2011 e s.m.i.;

Visto il D.D.G. 27 luglio 2012, con cui sono state approvate le "Disposizioni attuative" per il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nel sito web dell'Assessorato <http://www.psrsicilia.it/> il 31 luglio 2012 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" del predetto PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 31 luglio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 2 novembre 2012;

Vista la circolare n. 26 del 21 novembre 2012 avente ad oggetto: Reg. CE 1698/05 - PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 214 "Pagamenti agroambientali" sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Deroga alle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D pubblicata nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 23 novembre 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 52 del 7 dicembre 2012;

Viste le modifiche apportate, in accoglimento alle diverse richieste di proroga pervenute e ad alcune criticità segnalate, al bando pubblico di cui sopra e pubblicate nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 12 dicembre 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 53 del 14 dicembre 2012;

Vista la circolare n. 27 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto: Reg. CE 1698/05 - PSR Sicilia 2007/2013 misura 214 "Pagamenti Agroambientali" sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Chiarimenti e integrazioni alle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D pubblicata nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 24 dicembre 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 1 del 4 gennaio 2013;

Visto il D.D.G. n. 4372 del 24 dicembre 2012 di approvazione delle griglie di elaborazione relative alla misura 214, sottomisura 214/1 pubblicato nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 24 dicembre 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 dell'8 marzo 2013;

Vista la circolare n. 28 del 24 dicembre 2012, avente ad oggetto: Reg. CE 1698/05 - PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 214 "Pagamenti agroambientali" sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Integrazioni alla circolare n. 27 del 21 dicembre 2012 relativa a chiarimenti e integrazioni alle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D pubblicata nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 24 dicembre 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 12 dell'8 marzo 2013;

Vista la circolare n. 1 del 30 gennaio 2013, avente ad oggetto: PSR Sicilia 2007/2013 - misura 214 "Pagamenti agroambientali" sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Integrazioni alle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D pubblicata nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 31 gennaio 2013 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 7 dell'8 febbraio 2013;

Viste le modifiche apportate, in accoglimento delle diverse richieste di proroga pervenute, al bando di cui sopra relativamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto, di cui agli avvisi pubblici del 17 gennaio 2013 (nel sito *web* il 21 gennaio 2013), del 7 febbraio 2013 (nel sito l'11 febbraio 2013) e del 14 marzo 2013 (nel sito *web* il 14 marzo 2013), pubblicate rispettiva-

mente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 25 gennaio 2013, *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 15 febbraio 2013 e *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 22 marzo 2013), con le quali il termine ultimo per la presentazione informatica delle domande è stato fissato al 28 febbraio 2013 ed il termine ultimo per la presentazione della domanda cartacea completa della documentazione agli IPA competenti è stato fissato al 21 marzo 2013;

Visto il D.D.G. n. 3256 del 5 luglio 2013, con cui è stato approvato l'elenco provvisorio regionale delle domande istruibili relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, Azioni 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili", 214/1B "Agricoltura e zootecnica biologica" e 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono";

Visto il D.D.G. n. 3931 del 19 agosto 2013, con il quale sono state approvate le integrazioni dell'Allegato A del DDG n. 3256 del 5 luglio 2013, contenente l'elenco provvisorio regionale delle domande istruibili relative alla misura 214 Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D, secondo quanto riportato nell'Allegato A1 del decreto;

Vista la circolare n. 16 del 6 agosto 2013, avente ad oggetto: Reg. CE n. 1698/2005 - Programma di sviluppo rurale 2007-2013 - Misura 214 "Pagamenti agroambientali" - Sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili - Chiarimenti ed integrazioni delle Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alle azioni 214/A, 214/1B e 214/1D pubblicata nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 6 agosto 2013 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 38 del 16 agosto 2013;

Vista la nota prot. n. 66053 del 7 novembre 2013, con la quale il dirigente generale ha invitato gli Ispettorati, in autotutela, a rendere ricevibili tutte le domande pervenute entro il 28 marzo 2013 e, qualora le verifiche istruttorie risultassero positive, a renderle ammissibili con riserva;

Visto il D.D.G. n. 5178 del 21 novembre 2013 di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, azioni 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili", 214/1B "Agricoltura e zootecnica biologica" e 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono" e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse, distinti per Ispettorato provinciale dell'agricoltura e riportanti le motivazioni dell'esclusione o della non ricevibilità;

Visto il D.D.G. n. 857 del 7 aprile 2014 di rettifica della graduatoria regionale delle domande ammissibili relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, azioni 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili", 214/1B "Agricoltura e zootecnica biologica" e 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono" e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse, distinti per Ispettorato provinciale dell'agricoltura e riportanti le motivazioni dell'esclusione o della non ricevibilità;

Viste le comunicazioni con le quali gli ex Ispettorati provinciali dell'agricoltura, avendo riscontrato, anche a seguito di ulteriori verifiche, errori materiali sulle domande inserite negli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili e delle domande escluse, hanno segnalato le rettifiche e/o integrazioni da apportare alla graduatoria ed agli elenchi approvati con DDG n. 857 del 7 aprile 2014;

Considerato che alcune domande sono state ammesse con annotazione a margine a causa del mancato riscontro, da parte di altri enti, delle richieste effettuate dagli ex IPA durante le verifiche;

Tenuto conto che è stato presentato un ricorso dalla ditta Di Gloria Michelina e da altre 49 ditte in data 27 ottobre 2014 al TAR Sicilia, nei confronti di questa Amministrazione, concernente il Reg. CE 1698/05, in particolare il PSR Sicilia (Programma sviluppo rurale Sicilia) 2007/2013, e la misura 214 "Pagamenti agroambientali", sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili;

Considerato che in merito a tale ricorso il TAR Palermo con la sentenza n. 955 del 17 aprile 2015 ha imposto a questa Amministrazione di procedere a suddividere la dotazione finanziaria della misura 214/1 tra le tre azioni previste, nonché di procedere all'approvazione di tre distinte graduatorie definitive degli ammessi, rispettivamente per le azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D, e degli elenchi degli esclusi, rettificate alla luce dell'esame dei ricorsi presentati;

Ritenuto, per quanto sopra, in perfetta aderenza con quanto operato per i bandi 2008 e 2010 della medesima misura 214/1, di dovere procedere prioritariamente alla suddivisione della dotazione finanziaria della misura 214/1 tra le tre azioni previste, suddividendo il 50% della disponibilità finanziaria della misura 214/1, pari ad euro 15 milioni, in parti uguali tra le diverse azioni (214/1A, 214/1B e 214/1D), in ragione di 2,5 milioni di euro ciascuno; i restanti 7,5 milioni saranno successivamente attribuiti alla graduatoria di ciascuna azione proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo;

Ritenuto ancora di dovere provvedere alla redazione di tre distinte graduatorie definitive degli ammessi, rispettivamente per le azioni 214/1A, 214/1B e 214/1D, e degli elenchi degli esclusi, nonché di provvedere al contestuale aggiornamento dello stato delle domande con annotazione a margine, fermo restando che queste ultime, ove ancora presente l'annotazione, sono sospese dal pagamento sino al riscontro positivo delle richieste da parte degli altri enti;

Considerato quanto previsto al paragrafo 3.3 delle Disposizioni attuative della misura;

Visto il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet dei provvedimenti dell'Amministrazione e la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto;

Vista la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, che prevede l'obbligatorietà della pubblicazione di tutti i decreti dirigenziali nel sito internet della Regione siciliana;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per quanto sopra, è approvata la distribuzione finanziaria tra le tre azioni della misura 214/1 secondo i criteri

di distribuzione operati per i bandi 2008 e 2010 della medesima misura 214/1, e di cui all'allegata tabella 1.

Art. 2

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le graduatorie regionali delle domande ammissibili relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, relative alle azioni 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili", 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" e 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono" così come riportate negli Allegati A1, A2 e A3 che fanno parte integrante del presente decreto, unitamente all'allegato B1, riportante gli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse relative alle azioni 214/1A "Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili", 214/1B "Agricoltura e zootecnia biologica" e 214/1D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono", distinti per ex IPA e riportanti le motivazioni dell'esclusione o della non ricevibilità.

Art. 3

Stante la distribuzione finanziaria di cui sopra, il 100% dell'importo delle domande ammesse di cui all'azione 214/1D e di cui all'allegato A3 viene finanziato in quanto il totale richiesto per tale azione è inferiore alla dotazione finanziaria prevista alla tabella 1.

Art. 4

Sulla base delle somme ripartite secondo lo schema di cui sopra, le domande finanziate ai sensi dell'azione 214/1A sono tutte quelle con priorità 1 e 2, e tutte quelle con priorità 3 in ordine decrescente di punteggio sino a punti 22 e di cui all'allegato A1, per un importo corrispondente alla quota di disponibilità di base, nonché al 19% delle somme disponibili.

Art. 5

Sulla base delle somme ripartite secondo lo schema di cui sopra, le domande finanziate ai sensi dell'azione 214/1B sono tutte quelle con priorità 1 e 2, e tutte quelle con priorità 3 in ordine decrescente di punteggio sino a punti 21 e di cui all'allegato A2, per un importo corrispondente alla quota di disponibilità di base, nonché all'81% delle somme disponibili.

Art. 6

La pubblicazione del presente decreto e delle graduatorie degli ammissibili e degli elenchi rettificati degli esclusi nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché dell'avvio del procedimento di archiviazione per le ditte che a seguito delle rettifiche sono transitate negli elenchi delle escluse e/o non ricevibili di cui all'allegato B1 del presente decreto o per quelle per le quali è stata rettificata la motivazione di esclusione.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale (TAR), entro il termine di 60 giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere

dalla pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 8

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

#### Art. 9

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 9 settembre 2015.

*Il dirigente generale ad interim: BOLOGNA*

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili nei seguenti link delle news del sito PSR di questo Assessorato:

<http://www.prsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/TABELLA%201.pdf>;  
<http://www.prsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/All.A1graduatoria%20214%201A.pdf>;

<http://www.prsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/All.A2%20graduatoria%20214%201B.pdf>;

<http://www.prsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/All.A3%20graduatoria%20214%201D.pdf>;

<http://www.prsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/All.B1%20elenco%20escluse%20Mis.214.1.pdf>.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 novembre 2015, reg. n. 13, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 262.

**(2015.46.2670)003**

DECRETO 18 settembre 2015.

**Reg. CE n. 1698/05 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Bando 2012 relativo alla misura 214 Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili. Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti. Integrazione della graduatoria regionale delle domande ammesse e delle domande escluse.**

#### IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n.9 che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli per gli anni finanziari 2015-2016-2017;

Visto il reg. CE n. 1698/2005 ed i relativi regolamenti attuativi;

Visto l'art. 88 del reg. CE n. 1305/2013;

Visto il Piano di sviluppo rurale della Sicilia n. 2007/2013 approvato dalla Commissione europea con decisione C (2008) 735 del 18 febbraio 2008 e con decisione C (2009) 10542 del 18 dicembre 2009;

Vista la decisione CCI 2007 IT 06 RPO 021 del 18 luglio 2012, con la quale la Commissione europea ha approvato l'ultima versione modificata del PSR Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto legislativo "Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Considerato che è attribuita al dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il D.P. n. 3408 dell'8 luglio 2015, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea al dott. Giovanni Bologna;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" - sottomisura 214/1 "Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili" Azione 214/1F "Conversione dei seminativi in pascoli permanenti" del predetto PSR Sicilia 2007/2013, pubblicato nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 13 aprile 2012 e con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 dell'11 maggio 2012;

Visto il D.D.G. n. 972 del 3 aprile 2012, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 5, foglio n. 107, del 4 maggio 2012, che approva le Disposizioni attuative per il trattamento delle domande di aiuto relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti, pubblicato nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 6 aprile 2012 e con avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 19 dell'11 maggio 2012;

Vista la circolare n. 11 dell'8 maggio 2012, pubblicata nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 9 maggio 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 18 maggio 2012;

Vista la circolare n. 16 del 12 giugno 2012, pubblicata nel sito *web* dell'Assessorato <http://www.prsicilia.it/> il 13 giugno 2012 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 18 maggio 2012;

Visto il D.D.G. n. 3057 dell'1 novembre 2012, di approvazione della graduatoria provvisoria regionale delle domande istruibili e degli elenchi delle domande non ricevibili o escluse, relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli permanenti;

Visto il D.D.G. n. 302 dell'1 febbraio 2013 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle domande ammissibili e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse;

Visto il D.D.G. n. 856 dell'11 marzo 2013 di annullamento del D.D.G. n. 302 dell'1 febbraio 2013;

Visto il D.D.G. n. 857 dell'11 marzo 2013 di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, Azione 214/1F

- Conversione dei seminativi in pascoli permanenti e degli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse;

Visto il D.D.G. n. 4609 del 14 ottobre 2013, con il quale sono state approvate le integrazioni dell'all. A del predetto D.D.G. n. 857 dell'11 marzo 2013, modificandone contestualmente l'all. B;

Visto il D.D.G. n. 74 del 17 febbraio 2014, con il quale sono state approvate le integrazioni dell'all. A del predetto D.D.G. n. 857 dell'11 marzo 2013 modificandone contestualmente l'all. B;

Visto il D.L. n. 83/2012, art. 18, comma 1;

Considerata la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e dalla legge 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la nota prot. n. 7244 del 10 luglio 2013, con la quale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Ragusa ha trasmesso le integrazioni all'elenco provinciale delle domande ammissibili;

Vista la nota prot. n. 3482 del 31 marzo 2015, con la quale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna ha trasmesso le integrazioni all'elenco provinciale delle domande ammissibili;

Vista la nota prot. n. 11216 del 6 agosto 2014, con la quale l'IPA di Enna ha trasmesso ulteriori integrazioni all'elenco provinciale delle domande ammissibili;

Vista la nota prot. n. 10320 del 2 settembre 2015, con la quale l'Ufficio servizio agricoltura di Enna ha trasmesso ulteriori integrazioni all'elenco provinciale delle domande ammissibili;

Vista la nota prot. n. 7121 del 5 maggio 2015, con la quale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo ha confermato l'esclusione della ditta Albanese Giandomenico dall'elenco delle istanze non ricevibili ed escluse;

Vista la nota prot. n. 8268 del 27 maggio 2015, con la quale l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo ha comunicato l'esclusione della ditta Piranio Giovanni dalla graduatoria regionale delle domande ammissibili;

Vista la nota prot. n. 60383 del 4 settembre 2015, con la quale l'Amministrazione ha comunicato l'esclusione della ditta Piranio Giovanni dalla graduatoria regionale delle domande ammissibili, disponendo pertanto l'inserimento della ditta Piranio Giovanni nell'elenco delle istanze non ricevibili ed escluse;

Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3.3 delle suddette disposizioni attuative;

Ritenuto di dovere procedere all'ulteriore integrazione della graduatoria regionale approvata con il D.D.G. n. 857 dell'11 marzo 2013, già integrata con il D.D.G. n. 4609 del 14 ottobre 2013 e con D.D.G. n. 74 del 17 febbraio 2014;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le ulteriori integrazioni dell'allegato A del D.D.G. n. 857 dell'11 marzo 2013, contenente la graduatoria regionale delle domande ammissibili relative alla misura 214 - Pagamenti agroambientali, Sottomisura

214/1 - Adozione di metodi di produzione agricola e gestione del territorio sostenibili, Azione 214/1F - Conversione dei seminativi in pascoli, secondo quanto riportato nell'Allegato A3 che fa parte integrante del presente decreto. Le domande riportate nell'all. A3 vengono pertanto inserite nella graduatoria regionale secondo i livelli di priorità territoriale, i punteggi e le priorità a parità di punteggio indicati per ciascuna di esse.

Art. 2

Sono approvate le integrazioni dell'allegato B del D.D.G. n. 857 dell'11 marzo 2013, contenente gli elenchi definitivi delle domande non ricevibili o escluse nella sezione relativa all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Palermo, come conseguenza di quanto indicato in premessa. Come indicato all'art.1, l'allegato A viene ulteriormente modificato nella sezione relativa all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Enna e Ragusa, secondo quanto riportato nell'allegato B1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3

La pubblicazione del presente decreto e degli allegati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito e dell'esito dei ricorsi presentati.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*, tutti gli elementi identificativi del provvedimento sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Art. 6

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al competente Tribunale amministrativo regionale (TAR), entro il termine di 60 giorni ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 18 settembre 2015.

*Il dirigente generale ad interim: BOLOGNA*

N.B. - Gli allegati al decreto sono visionabili nei seguenti link delle news del sito PSR di questo Assessorato:  
<http://www.psrscicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/Allegate%20A%203%20AMMESSE.pdf>;  
<http://www.psrscicilia.it/Allegati/Bandi/Misura214/ALLEGATO%20B1%20E%20SCSCUSE%20O%20NON%20RICEVIBILI.pdf>;

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 3 novembre 2015, reg. n. 13, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 218.

**(2015.46.2689)003**

## ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 22 settembre 2015.

### Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015.

#### IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la convenzione stipulata fra l'ex Dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura, oggi Dipartimento agricoltura, in qualità di partner, e la società, in qualità di capofila, "Lavoro e non Solo soc. coop. sociale a r.l." in data 21 luglio 2010 per la realizzazione del progetto "Reti di lana";

Considerato che la predetta convenzione è stata approvata dalla Fondazione per il sud (ente finanziatore) in data 8 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 56469 del 3 agosto 2015, con la quale l'ex Dipartimento interventi infrastrutturali dell'Assessorato agricoltura - oggi Dipartimento agricoltura, chiede l'istituzione in bilancio di un apposito capitolo di spesa a seguito dell'acquisizione in entrata della somma di € 11.210,83 derivante dalla predetta convenzione;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149/2015, la variazione di € 11.210,83 pari alle somme effettivamente introitate;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1149/2015, sono introdotte, per l'esercizio finanziario 2015, le seguenti variazioni in termini di competenza:

RUBRICA	DENOMINAZIONE	Variazione competenza 2015
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA</b>		
<b>TITOLO</b>	<b>2 - Dipartimento regionale dell'agricoltura</b>	
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b>	<b>1 - Entrate correnti</b>	
	4 - Entrate proprie extratributarie	
U.P.B. 10.2.1.4.1 - Vendita di beni e servizi ed utili di enti ed aziende a partecipazione regionale . . . . .	+	11.210,83
di cui al capitolo		
1823 Somme dovute per la realizzazione del progetto "Reti di lana" . . . . .	+	11.210,83
<b>TITOLO</b>	<b>1 - Spese correnti</b>	
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b>	<b>3 - Spese per interventi di parte corrente</b>	
U.P.B. 10.2.1.3.4 - Servizi all'agricoltura ed alla zootecnia . . . . .	+	11.210,83
di cui al capitolo		
(Nuova istituzione)		
142535 Spese per l'attuazione del progetto "Reti di lana" . . . . .	+	11.210,83
040201 040201 v		

## Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 22 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.44.2595)017

DECRETO 24 settembre 2015.

**Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2015 e 2016.**

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8 della medesima;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 1, lett. b), dell'articolo 36;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 16 del 29 maggio 2015 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2015;

Visti gli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 relativi alla tutela delle minoranze linguistiche storiche;

Vista la nota n. 31415 del 30 giugno 2015, con cui il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana - servizio valorizzazione - chiede l'iscrizione in bilancio nell'esercizio finanziario 2016, sul capitolo 377332, della somma di € 5.222,00 quale contributo statale ai sensi della predetta legge n. 482/99 necessaria per il pagamento del saldo dei progetti presentati per l'anno 2014;

Vista la nota della Ragioneria centrale beni culturali e identità siciliana n. 40995 del 23 luglio 2015 che trasmette la predetta nota dipartimentale esprimendo parere favorevole;

Considerato che nel c/c n. 305982, intestato alla Regione siciliana, è stata accreditata la somma complessiva di € 18.686,00, quale annualità 2014 assegnata alla Regione siciliana per il finanziamento delle iniziative per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, e che la stessa somma è stata accertata con DD n. 197 del 5 febbraio 2015;

Visto il decreto del Ragioniere generale della Regione n. 1030 del 27 aprile 2015 che ha iscritto in bilancio soltanto la quota spendibile nell'esercizio finanziario 2015 pari ad € 13.464,00;

Ritenuto di iscrivere nell'esercizio finanziario 2015, al capitolo 377332, la somma di € 5.222,00, pari alla differenza tra la somma accreditata di € 18.686,00 e quella già iscritta di € 13.464,00, quale quota del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente, al fine di garantire la copertura finanziaria della somma spendibile nell'esercizio finanziario 2016 sul medesimo capitolo 377332, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 215703;

Ritenuto, altresì, di iscrivere nell'esercizio finanziario 2016, in entrata al capitolo 0003 "Fondo pluriennale vincolato parte corrente" e nella spesa al capitolo 377332, la somma di € 5.222,00 quale quota spendibile nell'esercizio finanziario 2016;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1149/2015, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza il cui utilizzo, sia in termini di impegni che di pagamenti, dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 16/2015 citata in premessa:

		DENOMINAZIONE	Variazioni 2015 (euro)
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA</b>			
<b>RUBRICA</b>	<b>2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione</b>		
<b>TITOLO</b>	<b>1 - Spese correnti</b>		
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b>	<b>5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente</b>		
U.P.B.	4.2.1.5.1 - <i>Fondi di riserva</i> . . . . .	-	5.222,00
di cui al capitolo			
	215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perennazione amministrativa e per la utilizzazione delle economie . . . . .	-	5.222,00
<b>ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA</b>			
<b>RUBRICA</b>	<b>2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana</b>		
<b>TITOLO</b>	<b>1 - Spese correnti</b>		
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b>	<b>3 - Spese per interventi di parte corrente</b>		
U.P.B.	3.2.1.3.2 - <i>Promozione culturale</i> . . . . .	+	5.222,00
di cui al capitolo			
	377332 Finanziamenti per la tutela delle minoranze linguistiche storiche . . . . .	+	5.222,00
	di cui: Somma spendibile nell'esercizio	-	
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	+ 5.222,00	

## Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore per l'economia n. 1149/2015, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza.

		DENOMINAZIONE	Variazioni 2016 (euro)
<b>ENTRATA</b>			
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>			
<b>U.P.B.</b>	<b>0 -</b>		+ 5.222,00
di cui al capitolo			
	0003 Fondo pluriennale vincolato parte corrente . . . . .	+ 5.222,00	
<b>SPESA</b>			
<b>ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA</b>			
<b>RUBRICA</b>	<b>2 - Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana</b>		
<b>TITOLO</b>	<b>1 - Spese correnti</b>		
<b>AGGREGATO ECONOMICO</b>	<b>3 - Spese per interventi di parte corrente</b>		
U.P.B.	3.2.1.3.2 - <i>Promozione culturale</i> . . . . .	+ 5.222,00	
di cui al capitolo			
	377332 Finanziamenti per la tutela delle minoranze linguistiche storiche . . . . .	+ 5.222,00	
	di cui: Somma spendibile nell'esercizio	+ 5.222,00	
	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	-	

## Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 24 settembre 2015.

SAMMARTANO

DECRETO 28 settembre 2015.

**Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2015.**

**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 10, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015 - 2017;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149 del 15 maggio 2015, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite, per gli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l'incarico di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici denominato SIOPE;

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che disciplina il suddetto sistema informativo;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze, in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 77 *quater* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 100164 del 22 dicembre 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2015 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all'importo di € 325.199.910,00;

Visto il modello telematico del 7 settembre 2015, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di € 134.819.679,77 per anticipazione mensile S.S.N.;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell'economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell'informazione relativa all'avvenuto incasso;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, nel capitolo di spesa 215217 e nel capitolo di entrata 4219 capo 11, la somma di € 134.819.679,77;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale dell'economia n. 1149/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2015 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 1149/2015 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato:

DENOMINAZIONE		Variazioni (euro)
<b>ENTRATA</b>		
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA</b>		
RUBRICA	<b>2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro</b>	
TITOLO	<b>1 - Entrate correnti</b>	
AGGREGATO ECONOMICO	<b>5 - Trasferimenti correnti</b>	
U.P.B.	4.2.1.5.1 - <i>Trasferimenti correnti dallo Stato per fondo sanitario nazionale</i> . . . . .	+ 134.819.679,77
di cui al capitolo		
	4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato . . . . .	+ 134.819.679,77
<b>SPESA</b>		
<b>ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA</b>		
RUBRICA	<b>2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro</b>	
TITOLO	<b>1 - Spese correnti</b>	
AGGREGATO ECONOMICO	<b>3 - Spese per interventi di parte corrente</b>	
U.P.B.	4.2.1.3.1 - <i>Fondo sanitario regionale</i> . . . . .	+ 134.819.679,77
di cui al capitolo		
	215217 Rimborso anticipazioni sanità . . . . .	+ 134.819.679,77

## Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l'esercizio finanziario 2015, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

**ENTRATA****ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . + 134.819.679,77

**SPESA****ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA**

Centro di responsabilità: Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro

– Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti . . . . . + 134.819.679,77

## Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nel sito della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 settembre 2015.

SAMMARTANO

(2015.44.2580)017

**ASSESSORATO  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

DECRETO 26 ottobre 2015.

**Nuove direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.**

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO  
REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE,  
DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;  
Vista la legge n. 457/1978 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 20 della legge n. 179/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che detta nuove disposizioni in materia di alienazione e locazione degli alloggi di edilizia agevolata;

Visto il decreto legislativo n. 112/98, con il quale la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle Regioni;

Visto il decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 15 maggio 1993, recante "Direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179";

Ravvisata l'opportunità di proporre - anche in funzione delle modificazioni subite dalla normativa di riferimento e delle ulteriori necessità poste in evidenza dagli utenti nel corso degli anni - nuove direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata entro i primi cinque anni dall'atto di assegnazione definitiva (in caso di cooperativa edilizia) o dall'atto di compravendita (in caso di impresa di costruzione);

Ritenuto, pertanto, di dovere rivedere la casistica dei "gravi e sopravvenuti motivi" necessari al rilascio della autorizzazione all'alienazione e alla locazione dell'alloggio da parte di questo Dipartimento;

Decreta:

#### Art. 1

Il decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca di concerto con l'Assessore per i lavori pubblici del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 25 del 15 maggio 1993, recante "Direttive per l'alienazione e la locazione di alloggi di edilizia agevolata, ai sensi dell'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179" è integralmente sostituito dal presente decreto.

#### Art. 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, relativa all'alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia agevolata, può essere concessa nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione definitiva da parte della cooperativa o dall'atto di acquisto da una impresa, unicamente quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi rientranti nella casistica di cui al successivo articolo.

#### Art. 3

L'autorizzazione all'alienazione ed alla locazione degli alloggi di edilizia agevolata sarà concessa unicamente qualora ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

a) in tutti i casi di successione, su richiesta degli eredi, documentata dalla denuncia di successione;

b) in presenza di uno stato di salute tale da non consentire la fruizione dell'alloggio da parte dell'assegnatario o dell'acquirente o di altro componente del nucleo familiare, nonché in presenza, nell'alloggio o nelle parti comuni, di barriere architettoniche che rendano impossibile o assai disagiabile l'uso dello stesso a uno dei componenti il nucleo familiare.

Detti casi dovranno essere documentati da certificazione sanitaria rilasciata dalla competente azienda sanitaria o altra struttura pubblica;

c) in tutti i casi in cui l'alloggio sia divenuto inadeguato per le esigenze abitative dell'assegnatario o dell'acquirente e del proprio nucleo familiare. A tal fine, si considera alloggio adeguato, l'alloggio composto da un numero di vani pari a quello dei componenti del nucleo familiare;

d) per trasferimento della residenza per motivi di lavoro in un comune distante non meno di 50 km dal comune dove è situato l'alloggio. Tale situazione va documentata con dichiarazione del datore di lavoro attestante il trasferimento dell'attività e il suo carattere non provvisorio;

e) in dipendenza dello stato di divorzio o separazione tra i coniugi e/o ricongiungimento di quota di diritto reale dell'alloggio a favore del coniuge a cui è attribuito il pieno godimento dell'alloggio a seguito di sentenza definitiva di divorzio. Da documentare con provvedimenti giurisdizionali;

f) insorgere di una situazione di difficoltà economica. Tale condizione si verifica allorchè, a seguito della riduzione del reddito familiare, l'importo complessivo annuo delle rate del mutuo sia superiore al 50% del reddito del nucleo familiare documentato al momento della presentazione della domanda. Ai fini della valutazione dell'esistenza della situazione di difficoltà economica si considera il reddito imponibile fiscale, quale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi.

#### Art. 4

Ai sensi del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 179/1992, il contributo statale e/o regionale concesso per la realizzazione dell'alloggio sarà mantenuto unicamente nel caso che il subentrante dimostri di essere in possesso dei requisiti per l'acquisto o l'assegnazione definitiva in proprietà di un alloggio di edilizia agevolata. La dimostrazione del possesso dei requisiti dovrà essere data con riferimento alla situazione esistente al momento della stipula dell'atto di acquisto o assegnazione definitiva.

#### Art. 5

Il provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *online* e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 26 ottobre 2015.

BELLOMO

(2015.46.2658)048

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2015.

**Individuazione dell'ASP di Catania quale azienda capofila per una gara telematica per l'acquisto di microchip e lettori.**

#### L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Visto l'art. 43 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17;

Visto l'articolo 24, comma 29, della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2;

Visto il "Piano di contenimento e riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2007-2009" sottoscritto dal Presidente della Regione siciliana con i Ministri dell'eco-

nomia e della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*;

Visto il decreto presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 relativo al regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2000, che ha definito i requisiti igienico-strutturali e funzionali dei rifugi sanitari e rifugi ricovero;

Vista l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 6 agosto 2008, concernente misure per la identificazione e la registrazione della popolazione canina;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Ravvisata la necessità di individuare un'azienda sanitaria provinciale alla quale affidare il ruolo di capofila per la realizzazione della gara regionale per l'acquisto di apparecchiature per l'identificazione elettronica della specie canina;

Considerato che l'ASP di Catania ha già espletato, con esito positivo, le precedenti gare per la fornitura di apparecchiature per l'identificazione elettronica della specie canina;

Vista la nota n. 89777 del 22 agosto 2014, con la quale l'ASP di Catania si propone per l'attuazione di una nuova gara telematica regionale, mediante l'espletamento di una procedura ristretta tramite la piattaforma MEPA-CONSIP, ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

Vista la nota prot. /servizio 8 n. 74909 del 30 settembre 2014, con la quale è stato comunicato ai Servizi veterinari delle Aziende sanitarie provinciali della Sicilia che l'ASP di Catania si è resa disponibile ad espletare la gara di che trattasi, e con la quale le suddette AA.SS.PP. sono state invitate ad inviare le richieste dei quantitativi annuali dei dispositivi da acquistare;

Viste le note trasmesse dai Dipartimenti di prevenzione veterinaria delle AA.SS.PP. della Sicilia, con le quali viene rappresentato il fabbisogno di microchip sottocutanee e di lettori per le operazioni di anagrafe canina regionale;

Ritenuto, pertanto, di potere affidare all'Azienda sanitaria provinciale di Catania l'espletamento della gara centralizzata regionale per l'acquisto del materiale di che trattasi;

Decreta:

Art. 1

L'Azienda sanitaria provinciale di Catania è individuata quale Azienda capofila per la realizzazione di una gara telematica regionale per l'acquisto di microchip sottocutanee per l'identificazione dei cani e di lettori. La gara sarà realizzata ricorrendo unicamente a soggetti registrati

presso il Ministero della salute ai sensi della O.M. 6 agosto 2008.

L'ASP di Catania dovrà adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione della gara e provvederà alla conduzione della gara stessa, avvalendosi delle risorse professionali del proprio settore provveditorato.

Art. 2

Le Aziende sanitarie provinciali della Sicilia, compatibilmente con le scadenze dei contratti di fornitura in essere, sono tenute a conferire mandato all'Azienda capofila per l'acquisto dei microchip e dei lettori.

Art. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito *web* del Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 5 maggio 2015.

BORSELLINO

(2015.44.2553)121

DECRETO 22 ottobre 2015.

**Recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale integrato (PNI) 2015-2018, rep. atti n. 177/csr del 18 dicembre 2014. Nomina del Punto di contatto regionale.**

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e s.m. e i.;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m. e i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m. e i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visti, in particolare, gli articoli 41 e 42 del predetto regolamento, che prevedono che ciascuno Stato Membro elabori un piano di controllo nazionale pluriennale che contenga le informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi, degli alimenti e della salute e del benessere degli animali;

Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali; ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione;

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;

Vista la decisione della Commissione n. 2007/363/CE del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico;

Vista l'Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale integrato (PNI) 2015-2018, rep. atti 177/csr del 18 dicembre 2014;

Considerato che, in base a quanto previsto dal citato PNI 2015-2018, le Regioni e Province autonome devono predisporre e coordinare i Piani regionali integrati dei controlli (PRIC) in coerenza con la struttura e con i criteri fondanti del Piano nazionale integrato;

Atteso che, a tal fine, analogamente a quanto previsto a livello centrale, ciascuna autorità competente regionale per la sicurezza degli alimenti deve individuare un Punto di contatto regionale per il PRIC;

Considerato, altresì, che il Punto di contatto regionale cura la redazione del Piano regionale integrato dei controlli (PRIC), avvalendosi della collaborazione di tutte le amministrazioni coinvolte e amministra le attività di coordinamento inter-istituzionale che si rendano necessarie per la corretta attuazione dei Piani;

Atteso che il PRIC rappresenta una declinazione operativa a livello territoriale del Piano nazionale, per cui deve essere predisposto in modo che l'organizzazione dei contenuti sia coerente con quella del Piano nazionale integrato (PNI) e deve essere relativo ad un corrispondente periodo di validità, con l'obbligo che tale allineamento tra i PRIC ed il PNI debba essere completato da tutte le Regioni e Province autonome entro l'1 gennaio 2017;

Ritenuto necessario provvedere in merito;

Decreta:

#### Art. 1

Per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente espressi, viene recepita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute concernente il Piano nazionale integrato (PNI) 2015-2018, rep. atti n. 177/csr del 18 dicembre 2014.

#### Art. 2

Il dirigente del servizio 4 - Sicurezza alimentare di questo Dipartimento viene nominato quale Punto di contatto regionale per il Piano regionale integrato dei controlli 2015-2018.

Il Punto di contatto regionale dovrà curare la redazione del PRIC, avvalendosi della collaborazione del dirigente del servizio 8 - Sanità veterinaria, dei dirigenti responsabili delle unità operative attivate nel servizio 4 - Sicurezza alimentare e di tutte le amministrazioni coinvolte.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale dell'Assessorato della salute, Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.

Palermo, 22 ottobre 2015.

GUCCIARDI

(2015.44.2555)102

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza 23 settembre - 15 ottobre 2015, n. 204.

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Alessandro Criscuolo, *presidente*;  
 – Giuseppe Frigo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon *giudici*,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 2, 8, 17, commi 2 e 3, 22, comma 3, 23, 47, 48, 49, 50, 51, 60, 61, comma 2, 62, 63, comma 3, 64, commi 2, 11 e 12, 65, 68, commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 69, 73, 74 e 75 della delibera legislativa della Regione siciliana, relativa al disegno di legge n. 782 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'1 agosto 2014 e pervenuta al ricorrente, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), il 4 agosto 2014;

dell'1 agosto 2014, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 9 agosto 2014, depositato in cancelleria il 18 agosto 2014 ed iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2014.

*Udito* nella camera di consiglio del 23 settembre 2015 il giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 agosto 2014 e depositato il successivo 18 agosto 2014 (reg. ric. n. 62 del 2014), il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale di numerose disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 782 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'1 agosto 2014 e pervenuta al ricorrente, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), il 4 agosto 2014;

che della delibera citata sono oggetto di impugnazione: l'art. 6, comma 2, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1, commi da 449 a 472, della legge 24

dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2013); l'art. 8, commi 1, limitatamente all'inciso «fatta eccezione per quelli in godimento e per i rapporti già contrattualmente avviati alla data del 31 dicembre 1991», 2, 3 e 4, per violazione degli artt. 81 e 97 Cost.; l'art. 17, commi 2 e 3, per violazione degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), Cost.; l'art. 22, comma 3, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. e dell'art. 36 dello statuto siciliano; l'art. 23, per violazione dell'art. 81 Cost.; l'art. 47 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; gli artt. 48, 49, 50 e 51 per violazione degli artt. 3, 97 e 113 Cost.; l'art. 60, per violazione dell'art. 81 Cost.; l'art. 61, comma 2, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.; gli artt. 62 e 64, comma 11, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; l'art. 63, comma 3, per violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l'art. 64, commi 2, limitatamente all'inciso «nonché i lavoratori ai quali il diritto alla riadmissione in servizio a tempo indeterminato presso le società partecipate è stato disposto con provvedimento giudiziale», 11 e 12, per violazione degli artt. 3, 81 e 97 Cost.; l'art. 65, per violazione dell'art. 97 Cost., nonché degli artt. 117, comma terzo, e 119, comma secondo, Cost., in relazione all'art. 9, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1; della legge 30 luglio 2010, n. 122; l'art. 68, comma 1, per violazione dell'art. 81 Cost.; l'art. 68, comma 5, limitatamente all'inciso «è causa di rimozione del dirigente responsabile per decreto», per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; l'art. 68, commi 6 e 7, per violazione dell'art. 81 Cost.; l'art. 68, commi 8, 9 e 10, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; l'art. 69, per violazione dell'art. 17, primo comma, lettera c), dello statuto siciliano e dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, commi 80 e 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), nonché dell'art. 81 Cost.; l'art. 73, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alle «norme ed [ai] principi in materia di aiuti di Stato», di cui sono richiamati l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il regolamento CE 22 marzo 1999, n. 659 (Regolamento del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), nonché gli orientamenti espressi nella comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 (Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà); l'art. 74, per violazione dell'art. 97 Cost.; l'art. 75, per violazione dell'art. 81 Cost.;

che la Regione autonoma siciliana non si è costituita in giudizio;

che, con nota depositata il 14 aprile 2015, il ricorrente ha comunicato che, in seguito all'approvazione da parte dell'Assemblea regionale siciliana, nella seduta dell'11 agosto 2014, dell'ordine del giorno n. 380, ii Presidente della Regione autonoma siciliana ha promulgato il disegno di legge di cui sopra come legge 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), con omissione delle parti oggetto di censura.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale delle suindicate disposizioni della delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 782 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie), approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'1 agosto 2014;

che il ricorso è improcedibile giacché, come più volte affermato da questa Corte (ordinanze n. 177, n. 175, n. 167, n. 166, n. 163, n. 160, n. 123, n. 111 e n. 105 del 2015), in seguito alla sentenza n. 255 del 2014, gli artt. 27 (con riguardo alla competenza del Commissario dello Stato ad impugnare le delibere legislative dell'Assemblea regionale siciliana), 28, 29 e 30 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) non trovano più applicazione ed è esteso anche alla Regione autonoma siciliana, come alle altre Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, il controllo successivo previsto per le Regioni a statuto ordinario dagli artt. 127 Cost. e 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale); che, pertanto, non è più previsto che questa Corte eserciti il proprio sindacato sulla delibera legislativa regionale prima che quest'ultima sia stata promulgata e pubblicata, né il giudizio può proseguire ai fini di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, non essendo state promulgate le disposizioni impugnate, circostanza quest'ultima che preclude altresì la concessione di una eventuale rimessione in termini in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per questi motivi

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.

*Il presidente: Criscuolo*

*Il redattore: Cartabia*

*Il cancelliere: Milana*

Depositata in cancelleria il 15 ottobre 2015.

*Il cancelliere: Milana*

**(2015.46.2678)045**

#### Sentenza 23 settembre - 22 ottobre 2015, n. 206.

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Alessandro Criscuolo, *presidente*;

Giuseppe Frigo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, *giudici*

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), promosso dal Tribunale ordinario di Enna nel procedimento vertente tra G.G.B. ed altri e l'Assessorato regionale al lavoro della previdenza sociale della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana ed altri, con ordinanza del 18 ottobre 2011, iscritta al n. 250 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;  
Udito nella camera di consiglio del 23 settembre 2015  
il giudice relatore Silvana Sciarra.

### Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio riguardante l'impugnazione della graduatoria unica distrettuale formulata al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, il Tribunale ordinario di Enna, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 ottobre 2011 (r.o. n. 250 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) – a norma del quale «Al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti» – «nella parte in cui non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento ex art. 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione».

1.1.- Il giudice rimettente ricostruisce anzitutto il quadro normativo nel quale si inserisce la disposizione denunciata.

L'art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 stabilisce che, per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, si avvalgono, in ciascun distretto, dell'opera di: 1) un contingente di operai a tempo indeterminato; 2) un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali; 3) un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali. Tali contingenti sono composti da operai forestali inseriti nelle graduatorie dei contingenti distrettuali, ai quali la Regione siciliana garantisce l'impiego su base annuale per un determinato numero di giornate. Le garanzie occupazionali erano state introdotte, per il triennio 1981-1983, dall'art. 2 della legge della Regione siciliana 18 aprile 1981, n. 66 (Disposizioni per l'assunzione dei lavoratori da parte degli ispettorati ripartimentali delle foreste e dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione) ed erano state poi confermate per i successivi trienni. L'art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che ciascuno dei lavoratori in-

riti nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali possa transitare, nel caso di disponibilità dei posti, dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore, in sede di aggiornamento semestrale delle graduatorie (art. 50, comma 3, della legge regionale n. 16 del 1996). L'art. 53, comma 1, della stessa legge stabilisce che «Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali verrà formulata un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza». Essa prevede, nella sostanza, la progressiva stabilizzazione di tali operai, sulla base di una graduatoria unica ricavata dalla collazione delle già esistenti graduatorie. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 53 (secondo cui: «L'avviamento al lavoro avviene secondo le disposizioni della presente legge e, per quanto non previsto, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, nel rispetto dell'ordine di graduatoria»), deve reputarsi che – come ritenuto anche dalle parti del giudizio *a quo* – anche ai fini dell'avviamento al lavoro la progressione da ciascuna delle fasce indicate a quella superiore deve avvenire con le modalità di scorrimento previste dall'art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. La diversa garanzia occupazionale posseduta dal lavoratore ne determina la collocazione nella graduatoria del contingente di appartenenza e, di riflesso, in quella formulata ai fini dell'avviamento al lavoro. Quest'ultima, da intendersi quale variabile dipendente della prima, dopo essere stata formulata, non è stata mai direttamente aggiornata. Tuttavia, essa ha risentito di mutamenti interni alle diverse graduatorie, secondo quanto indicato dall'art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. Qualora gli operai transitino per scorrimento, a norma del detto art. 52, da un contingente a quello superiore – per esempio, da quello dei centocinquantunisti a quello dei centunisti – tale mutamento si riverbera sulla graduatoria prevista, ai fini dell'avviamento al lavoro, dall'art. 53 della stessa legge regionale, determinandone l'aggiornamento. L'art. 54 della medesima legge regionale ha previsto un'ulteriore categoria di operai forestali, con l'istituzione, in ogni distretto, di «un contingente ad esaurimento con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue», formato da operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992-1995. Si tratta di un contingente ad esaurimento per operai che, all'entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 1996, non possedevano i requisiti per l'inserimento negli altri contingenti, ma ai quali il legislatore regionale ha esteso i benefici della garanzia occupazionale e dell'avviamento al lavoro, attribuendo loro una garanzia occupazionale di centocinquantuno giorni. In base al censurato comma 4 dell'art. 54, i lavoratori appartenenti all'indicato contingente ad esaurimento devono essere inseriti, ai fini dell'avviamento al lavoro, in coda ai centocinquantunisti.

1.2.- Tanto premesso, il giudice *a quo* riferisce in punto di fatto di essere investito del ricorso proposto da alcuni operai forestali che, nei distretti di Nicosia e di Enna, avevano acquisito la garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative in virtù del meccanismo previsto dall'art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. I ricorrenti avevano dedotto di avere agito in giudizio dopo avere rilevato che, mentre in sede di prima appli-

cazione i lavoratori del contingente ad esaurimento erano stati inseriti in coda ai centocinquantunisti, successivamente, in occasione degli aggiornamenti semestrali della graduatoria, i lavoratori che, come essi ricorrenti, avevano beneficiato dello scorrimento dalla fascia dei centunisti a quella dei centocinquantunisti, erano stati costantemente collocati in coda agli operai appartenenti al contingente ad esaurimento. Essi avevano dedotto l'illegittimità della graduatoria permanente in vigore, con la richiesta che la stessa fosse rettificata in conformità a quanto stabilito dall'art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, e che fosse conseguentemente ripristinata la priorità della propria collocazione nella graduatoria rispetto ai lavoratori del contingente ad esaurimento. Si erano costituiti nel giudizio, quali convenuti, sia l'Assessorato regionale al lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione della Regione siciliana e il Servizio ufficio provinciale del lavoro di Enna, sia numerosi lavoratori appartenenti al contingente ad esaurimento. Tutti i convenuti, nel chiedere il rigetto della domanda, avevano osservato che i lavoratori del contingente ad esaurimento erano stati inseriti in coda ai centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione, mentre successivamente, in occasione dei vari aggiornamenti, essi erano stati interamente assimilati a questi ultimi, ai sensi dell'art. 54, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1996 (secondo cui «Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli altri commi dell'articolo 53, nonché tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue»). Pertanto, la collocazione degli operai del contingente ad esaurimento in coda ai centocinquantunisti vincolava l'amministrazione solo in sede di prima applicazione della normativa, a meno di non intendere che gli stessi fossero costantemente posposti ai centocinquantunisti, con la conseguente preclusione dell'accesso alla stabilizzazione. I ricorrenti avevano replicato alle osservazioni delle parti resistenti sostenendo, in senso contrario, che nell'ambito della legge regionale n. 16 del 1996, quando il legislatore aveva voluto che una disposizione si applicasse solo «in sede di prima applicazione» lo aveva espressamente stabilito.

1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente premette che il comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996 non spiega con quali modalità si applichi al contingente ad esaurimento – che, in quanto tale, non è soggetto ad aggiornamento periodico – il meccanismo di progressione previsto dall'art. 52 della stessa legge regionale, il quale si riverbera poi sulla graduatoria formulata, ai fini dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, a norma dell'art. 53 della medesima legge.

A tale riguardo, il giudice *a quo* afferma che la «soluzione più razionale», adottata anche dall'Assessorato regionale, postula che i lavoratori del contingente ad esaurimento non debbano costituire uno scaglione a sé, intermedio tra i centunisti ed i centocinquantunisti, ma che essi, dopo essere stati inseriti, in sede di prima applicazione, in coda agli appartenenti a tale ultima categoria, entrino a fare parte, a tutti gli effetti, della stessa. Il medesimo rimettente asserisce che in base al comma 5 dell'art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996, i centocinquantunisti ad esaurimento sono pienamente assimilati ai centocinquantunisti di cui all'art. 48 (*recte: 46*), comma 1, lettera b), della stessa legge, senza alcuna distinzione. Tuttavia, a norma del censurato comma 4 dell'art. 54, ai soli fini del-

l'avviamento al lavoro, i centocinquantunisti ad esaurimento, collocati in coda ai centocinquantunisti di cui al citato art. 46, comma 1, lettera b), sarebbero costantemente posposti se si applicasse il disposto dello stesso comma anche in sede di aggiornamento semestrale. Il rimettente conclude sul punto che «sarebbe come se essi fossero esclusi dal meccanismo di progressione *ex art. 52*». Se i centocinquantunisti ad esaurimento conservassero la posizione assunta all'atto della formazione della graduatoria di cui all'art. 53 della legge regionale n. 16 del 1996, dato il progressivo «assorbimento degli stessi nei ruoli dell'Amministrazione regionale», l'avviamento al lavoro dei centocinquantunisti verrebbe sì ritardato, ma non del tutto precluso.

A proposito di quest'ultima interpretazione, il rimettente afferma che essa «è l'unica che garantisce parità di trattamento ai lavoratori del contingente “ad esaurimento”». Ad avviso del giudice *a quo*, la stessa interpretazione è tuttavia preclusa dal «disposto inequivocabile» del censurato art. 54, comma 4.

Il Tribunale ordinario di Enna ritiene che tale disposizione, «così come formulata», si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto introduce una disparità di trattamento fra i lavoratori che appartengono alla stessa categoria dei centocinquantunisti, disparità che, se può giustificarsi in sede di prima applicazione, diviene irragionevole se ripetuta anche in sede di successivi aggiornamenti.

Secondo il giudice rimettente, la disposizione denunciata si pone inoltre in contrasto con l'art. 51, primo comma, Cost., «che costituisce la declinazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. nella materia dell'accesso ai pubblici impieghi».

1.4. – Quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice *a quo*, premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento (riassunta al punto 1.1.) e l'esposizione della vicenda di fatto a lui sottoposta (riassunta al punto 1.2.), conclude affermando che «Pertanto, la definizione della presente controversia dipende dall'interpretazione del combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'articolo 54 della legge regionale n. 16/1996».

2. – È intervenuta nel giudizio la Regione siciliana, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infodata.

2.1. – La difesa regionale ha eccepito l'inammissibilità della questione, in particolare, per la mancanza dei requisiti sia della rilevanza che della non manifesta infondatezza, atteso che il rimettente avrebbe avuto la possibilità di interpretare la disposizione denunciata in senso conforme alla Costituzione.

A tale proposito, la Regione siciliana afferma che la ricostruzione fatta propria dal rimettente non può essere condivisa in quanto si fonda su di un presupposto interpretativo perplesso, che finisce per sovvertire la *ratio* dell'intervento normativo. In particolare, il giudice *a quo*, malgrado abbia preso in considerazione e ritenuto razionale l'interpretazione conforme alla Costituzione seguita dall'Amministrazione regionale, l'ha poi esclusa. E ciò, secondo la stessa difesa regionale, anche in conseguenza dell'omesso esame dell'intero quadro normativo e, in specie, dell'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 16 del 1996, a norma del quale: «Al completamento del contingente [degli operai a tempo indeterminato], in sede di prima applicazione della presente legge, si provvede attingendo dalla fascia degli operai con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative». Tale disposizione andrebbe letta in combinato disposto con il censu-

rato comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996, come ritenuto anche dalle istruzioni attuative della medesima legge regionale contenute nella circolare assessoriale 23 gennaio 1997, n. 251/97n (Legge regionale 6 aprile 1996, n. 16. Interventi in materia di occupazione forestale), secondo cui, tra l'altro, in caso di disponibilità dei posti nell'ambito del contingente degli operai a tempo indeterminato, il meccanismo dello scorrimento dalla fascia inferiore e quella superiore interessa anche gli operai inseriti nel contingente ad esaurimento previsto dall'art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996, ad eccezione dell'ipotesi della prima applicazione della stessa legge regionale. Dal menzionato combinato disposto degli artt. 47, comma 2, e 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, risulterebbe una disciplina della collocazione nelle graduatorie del contingente ad esaurimento, anche in sede di prima applicazione, tale, secondo la difesa regionale, da non ingenerare alcun dubbio di conformità alla Costituzione.

Tali considerazioni in ordine all'inammissibilità della questione precludono, secondo la difesa regionale, l'esame del merito della stessa.

#### Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Enna, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale), il quale stabilisce che «Al fine dell'avviamento al lavoro gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento sono inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'articolo 53, comma 1, e sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti». Secondo il giudice rimettente, l'impugnato art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, viola gli evocati parametri costituzionali nella parte in cui «non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento *ex art.* 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'art. 53, comma 1, sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione».

Al fine di chiarire i termini della questione sollevata, il giudice *a quo* espone anzitutto il quadro normativo in cui la disposizione censurata si inserisce. Il Tribunale ordinario di Enna precisa che la Regione siciliana riconosce talune garanzie occupazionali agli operai forestali, dei quali la propria amministrazione forestale si avvale per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta. A tale scopo, ciascun lavoratore è incluso, a seconda della garanzia occupazionale, in uno dei tre contingenti, previsti in ciascun distretto forestale, quello degli operai a tempo indeterminato, o degli operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate annue, o infine degli operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate annue (art. 46, comma 1, rispettivamente, lettere a, b e c, della legge regionale n. 16 del 1996). Per ciascuno di tali contingenti distrettuali è formata una graduatoria, che viene aggiornata semestralmente (art. 50, commi 1 e 3, della legge regionale n. 16 del 1996). In occasione di tali periodici aggiornamenti, è possibile, per ciascuno dei lavoratori inseriti nelle graduatorie dei vari contingenti distrettuali, scorrere dalla fascia immediatamente inferiore di garanzia occupazionale a quella superiore (nella quale si siano resi disponibili posti), secondo il meccanismo di sostitu-

zione previsto dall'art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996. Al fine dell'avviamento al lavoro degli operai con garanzie occupazionali, l'art. 53, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996 prevede la formulazione di «un'unica graduatoria distrettuale comprendente nell'ordine i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza». In aggiunta ai tre menzionati contingenti di operai forestali – che erano già contemplati dalla previgente legislazione regionale – l'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, ha istituito, in ciascun distretto forestale, un «contingente ad esaurimento», formato da «operai che hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali [...] non inferiore a cinquecento giornate lavorative ai fini previdenziali in tre anni consecutivi nel periodo 1992/1995»; lo stesso art. 54, comma 1, ha attribuito ai lavoratori dei contingenti ad esaurimento una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue.

Il Tribunale ordinario di Enna è chiamato a decidere su un giudizio originato dal ricorso proposto da alcuni operai forestali che, per effetto dello scorrimento previsto dall'art. 52 della legge regionale n. 16 del 1996, avevano conseguito, in due distretti, la garanzia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative. Essi chiedono la rettifica della graduatoria distrettuale per l'avviamento al lavoro formulata ai sensi dell'art. 53, comma 1, della stessa legge. Il rimettente precisa che i ricorrenti lamentano l'illegittimità della graduatoria per violazione dell'art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996. Mentre «in sede di prima applicazione» della disposizione censurata gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento erano stati effettivamente inseriti in graduatoria dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti, successivamente, in occasione degli aggiornamenti della graduatoria, i lavoratori che, come essi ricorrenti, per effetto del citato scorrimento, erano transitati dalla fascia immediatamente inferiore degli operai con garanzia occupazionale di centouno giornate lavorative a quella dei centocinquantunisti, erano stati invece collocati in coda agli operai dei contingenti ad esaurimento.

Il giudice *a quo* muove dal presupposto che il denunciato art. 54, comma 4, alla luce del suo univoco tenore letterale, sia tale da precludere un'esegesi secondo il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata. Esso dispone che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento siano inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti non soltanto «in sede di prima applicazione» – cioè all'atto della prima formulazione della graduatoria unica distrettuale per l'avviamento al lavoro prevista dall'art. 53, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996 – ma anche in occasione degli aggiornamenti semestrali della stessa graduatoria. Il rimettente afferma quindi che l'art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, così interpretato, nella parte in cui «non prevede che gli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento *ex art.* 54, comma 1, della medesima legge, e inclusi nella graduatoria unica distrettuale disciplinata dall'art. 53, comma 1, sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti solo in sede di prima applicazione», si pone in contrasto con gli evocati parametri costituzionali. Esso determina un'irragionevole disparità di trattamento tra lavoratori che godono della medesima garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue e, in particolare, un'irragionevole deteriore trattamento dei cento-

cinquantunisti del contingente ad esaurimento rispetto ai centocinquantunisti del contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996. In occasione degli aggiornamenti periodici della graduatoria unica distrettuale per l'avviamento al lavoro, infatti, gli operai del contingente ad esaurimento verrebbero costantemente postosti agli operai che, per effetto dello scorrimento dalla fascia inferiore, sono transitati nel contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), con la conseguenza che i primi risultano costantemente postegati ai secondi nell'avviamento al lavoro.

2.- La difesa della Regione siciliana ha eccepito l'inammissibilità della questione perché il rimettente, malgrado abbia preso in considerazione un'interpretazione costituzionalmente conforme del censurato art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996 – nel senso, da lui stesso auspicato, che la collocazione degli operai iscritti nel contingente ad esaurimento in coda all'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti debba valere «solo in sede di prima applicazione» di detta disposizione – non l'ha adottata.

L'eccezione non è fondata perché il giudice *a quo* ha fornito, nell'ordinanza di rimessione, una motivazione adeguata in ordine all'affermata impossibilità di adottare la citata soluzione interpretativa, ritenuta conforme alla Costituzione. Il Tribunale ordinario di Enna ha argomentato al riguardo che il dettato dell'impugnato art. 54, comma 4, là dove stabilisce che gli operai dei contingenti ad esaurimento «sono inseriti dopo l'ultimo dei lavoratori centocinquantunisti», non prevedendo limitazione alcuna, deve reputarsi univoco nel senso di stabilire la posposizione dei detti operai anche in occasione degli aggiornamenti periodici della graduatoria per l'avviamento al lavoro e, perciò, preclusivo di un'interpretazione che circoscriva tale posposizione alla sola prima formulazione della stessa graduatoria. La motivazione circa l'impossibilità di pervenire all'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione impugnata, al di là dell'effettiva correttezza della tesi circa l'univocità del tenore letterale dell'art. 54, comma 4 – assunto che dovrà essere più approfonditamente valutato nel prossimo – deve ritenersi idonea ad escludere la sussistenza della dedotta ragione di inammissibilità.

3.- Nel merito, la questione non è fondata, nei termini di seguito precisati.

3.1.- Come si è visto, l'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, nell'istituire, in ciascun distretto, i contingenti ad esaurimento – formati da operai che avevano avuto con l'amministrazione forestale regionale un rapporto di lavoro a tempo determinato non inferiore a cinquecento giornate lavorative in tre anni consecutivi nel periodo 1992-1995 – ha attribuito a tali lavoratori una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue. La garanzia occupazionale conferita agli operai dei contingenti ad esaurimento è uguale a quella riconosciuta agli operai del contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996, ai quali pure spetta, in base a tale disposizione, la garanzia dell'impiego per centocinquantuno giornate annue.

L'art. 53, comma 1, della legge regionale n. 16 del 1996, al fine dell'avviamento al lavoro degli operai forestali con garanzie occupazionali, prevede – come pure si è visto – la formulazione di un'unica graduatoria distrettuale, comprendente, nell'ordine, i lavoratori a tempo indeterminato, i centocinquantunisti e i centunisti, secondo la posizione da ciascuno ricoperta nella graduatoria di appartenenza. Da tale disposizione risulta quindi che il

legislatore regionale, a fronte delle richieste di assunzione da parte dell'amministrazione forestale regionale, ha stabilito l'ordine di priorità da seguire nell'avviamento al lavoro degli operai forestali in base all'entità delle garanzie occupazionali ad essi riconosciute dalla legge regionale citata.

Lo stesso dettato legislativo è segnato dalla corrispondenza tra entità delle garanzie occupazionali del lavoratore e precedenza dello stesso nell'avviamento al lavoro. Pertanto, sarebbe ingiustificato, e integrerebbe, quindi, una discriminazione irragionevole, che in occasione degli aggiornamenti periodici delle graduatorie distrettuali per l'avviamento al lavoro gli operai del contingente ad esaurimento, pur godendo, al pari di quelli iscritti nel contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996, di una garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative annue, siano costantemente postosti per l'avviamento al lavoro a quelli che, per effetto dello scorrimento dalla fascia inferiore, sono transitati in quest'ultimo contingente.

L'esegesi fatta propria dal rimettente condurrebbe quindi ad un contrasto con il principio di egualanza, perché comporterebbe un irragionevole deteriore trattamento dei centocinquantunisti del contingente ad esaurimento rispetto ai centocinquantunisti del contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996.

L'interpretazione della disposizione censurata secondo canoni che ne assicurino la conformità alla Costituzione porta perciò a reputare che, per scongiurare irragionevoli discriminazioni, la posposizione degli operai del contingente ad esaurimento rispetto ai centocinquantunisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996, debba valere solo in sede di prima formulazione della graduatoria per l'avviamento al lavoro e non anche in occasione degli aggiornamenti periodici della stessa.

3.2.- Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale rimettente, tale operazione ermeneutica è possibile. L'indicata interpretazione costituzionalmente adeguata non è preclusa dal dettato dell'art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, che ad essa si presta, solo che della norma venga data un'interpretazione non meramente letterale, come quella adottata dal giudice *a quo*. Tale interpretazione deve tener conto del contesto normativo in cui la disposizione denunciata si inserisce e valorizzare la sua *ratio*.

3.2.1.- Quanto alla lettura sistematica, all'impugnato comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 16 del 1996, fa seguito il comma 5, in cui si legge che, «Per quanto non previsto», ai lavoratori del contingente ad esaurimento si applicano, tra l'altro, «tutte le altre norme concernenti i lavoratori con garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue». In base a tale disposizione, deve ritenersi che anche agli operai dei contingenti ad esaurimento si applica, come ai centocinquantunisti di cui all'art. 46, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 16 del 1996, lo scorrimento – previsto dal già citato art. 52, comma 1, della medesima legge e possibile in sede di aggiornamento periodico delle graduatorie – dalla fascia inferiore di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate annue lavorative a quella superiore degli operai a tempo indeterminato. Pertanto, in occasione degli aggiornamenti semestrali delle graduatorie, gli operai del contingente ad esaurimento, potendo anch'essi transitare nella fascia superiore degli operai a tempo indeterminato, non potreb-

berò essere collocati in coda agli operai che, per effetto dello scorrimento dalla fascia dei centunisti, sono transitati nel contingente di cui all'art. 46, comma 1, lettera b). Ne consegue che l'impugnato art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, letto in coerenza con il contesto normativo in cui si inserisce, deve essere inteso nel senso che l'inserimento degli operai iscritti nei contingenti ad esaurimento in coda all'ultimo dei lavoratori centocinququantunisti è previsto solo in sede di prima applicazione.

3.2.2.– Quanto alla lettura teleologica della disposizione denunciata, deve rilevarsi che, interpretando l'art. 54, comma 4, della legge regionale n. 16 del 1996, nel senso, fatto proprio dal giudice *a quo*, della posposizione dei centocinququantunisti ad esaurimento anche in occasione degli aggiornamenti della graduatoria per l'avviamento al lavoro, tali lavoratori sarebbero in concreto posposti non solo ai centocinququantunisti, come vuole il detto comma 4, ma anche ai centunisti che, per scorrimento, siano transitati alla fascia superiore, nonché agli altri operai, già appartenenti a contingenti ulteriormente sotto ordinati, che, per lo stesso meccanismo, abbiano progressivamente avuto accesso al contingente dei centocinququantunisti. Anche al fine di evitare un sostanziale stravolgimento della sua *ratio*, il denunciato art. 54, comma 4, deve quindi essere letto nel senso che la posposizione degli operai del contingente ad esaurimento è prevista solo in sede di prima applicazione della disposizione.

3.3.– Questa Corte ha più volte sottolineato che «eventuali residue incertezze di lettura sono destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all'interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione» (sentenza n. 198 del 2003, nonché, negli stessi termini, sentenze n. 316 del 2001 e n. 113 del 2000).

3.4.– Si deve quindi concludere che la questione non è fondata poiché il denunciato art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana n. 16 del 1996 deve essere interpretato nel senso, conforme alla Costituzione, che l'inserimento degli operai del contingente ad esaurimento nella graduatoria distrettuale per l'avviamento al lavoro dopo l'ultimo dei lavoratori centocinququantunisti è previsto solo in sede di prima applicazione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Enna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 settembre 2015.

*Il presidente:* Criscuolo  
*Il redattore:* Sciarra  
*Il cancelliere:* Melatti

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 2015.

*Il direttore della cancelleria:* Melatti

(2015.46.2679)045

## PRESIDENZA

**Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Icaro, con sede legale in Palermo.**

Si comunica l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria dell'associazione Icaro, con sede legale in Palermo, approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 3220 dell'8 ottobre 2015.

(2015.44.2556)099

## ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

**Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi a valere sulla misura 2.3 del PO FEP 2007/2013 - azione 1.B - GAC "Dei Due Mari", con sede in Porto Palo di Capo Passero.**

Con decreto n. 522/Pesca del 3 giugno 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 8, foglio n. 125, il 13 luglio 2015, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a valere sulla misura 2.3 FEP - azione 1.B del P.S.L. e contestualmente concesso il contributo ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, di cui allegato "A" del suddetto decreto per un importo complessivo del contributo pubblico pari a € 244.434,69 in attuazione del bando del GAC "Dei Due Mari" con sede in Porto Palo di Capo Passero (SR), pubblicato nel sito web istituzionale del GAC in data 31 agosto 2014.

(2015.46.2680)126

**Approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed esclusi a valere sulla misura 3.3 del PO FEP 2007/2013 - GAC "Dei Due Mari", con sede in Porto Palo di Capo Passero.**

Con decreto n. 523/Pesca del 3 giugno 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, registrato alla Corte dei conti reg. n. 8, foglio n. 126, del 13 luglio 2015, è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed esclusi, di cui agli allegati A e B del suddetto decreto, a valere sulla misura 3.3 e contestualmente concesso il contributo pubblico pari a € 304.340,00, in attuazione del bando del GAC "Dei Due Mari", con sede in Porto Palo di Capo Passero (SR), pubblicato nel sito istituzionale del GAC in data 31 agosto 2014.

(2015.46.2680)126

**Nomina del commissario ad acta dell'Istituto regionale del vino e dell'olio.**

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 83 del 2 ottobre 2015, è stato nominato commissario ad acta dell'Istituto regionale del vino e dell'olio il dott. Benedetto Giovanni Belnone, c.f. BLN BDT 57D21 L331E, al fine di adottare i seguenti atti:

- rendiconto finanziario IRVO, anno finanziario 2014;
- bilancio di previsione IRVO, esercizio finanziario 2015;
- direttiva azione amministrativa 2015.

Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio regionale, restano a carico dell'ente le eventuali spese di missione connesse con l'esercizio della funzione.

Il predetto incarico cesserà al completamento dell'adozione degli atti predetti e comunque entro il termine di mesi tre.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali, art. 68, legge regionale n. 21/2014, elenco decreti.

(2015.44.2594)070

### **Estensione dell'incarico conferito al commissario ad acta dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.**

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 88 del 6 ottobre 2015, al commissario ad acta dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia, dott. Calagna Giuseppe, è stato esteso l'incarico per assolvere agli adempimenti connessi al progetto "Life Bioquale".

Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio regionale, restano a carico dell'ente le eventuali spese di missione connesse con l'esercizio della funzione.

Il predetto incarico cesserà al completamento dell'adozione degli atti predetti e comunque entro il termine previsto con D.A. n. 46/2015.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali, art. 68, legge regionale n. 21/2014, elenco decreti.

### **(2015.44.2594)118**

#### **Provvedimenti concernenti ammissione a finanziamento di progetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, inerente il bando della misura 3.4 FEP 2007/2013: "Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori".**

Con decreto del dirigente del servizio V del Dipartimento regionale della pesca mediterranea n. 874/Pesca del 6 ottobre 2015, registrato presso la Ragioneria centrale, preso nota al n. 7040 del 28 ottobre 2015, è stata liquidata la somma di € 48.100,00 a titolo anticipazione pari al 50% del contributo totale a valere sul cap. 746826 esercizio finanziario 2015, - come previsto dall'art. 16 del bando di attuazione della misura 3.4 per il progetto codice identificativo 20/PRO/2014, CUP G72I14000230009, a favore dell'Università degli studi di Palermo, Dipartimento culture e società, con sede in Palermo piazza Marina n. 61, c.f. n. 00605880822 con prelevamento dai fondi stanziati con D.R. UOB 1/Servizio V n. 521 del 29 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015, reg. 8, fg. 74, esercizio finanziario 2015.

Con decreto del dirigente del servizio V del Dipartimento regionale della pesca mediterranea n. 913/Pesca del 19 ottobre 2015, registrato presso la Ragioneria centrale, preso nota al n. 6776 del 22 ottobre 2015, è stata liquidata la somma a titolo di anticipazione di € 50.000,00, corrispondente al 50% del contributo concesso, come previsto dall'art. 16 del bando di attuazione della misura 3.4 per il progetto codice identificativo n. 08/PRO/2014 - CUP G72I14000240009, a favore dell'I.Te.S. - Consorzio reg.le per l'innovazione tecnologica della sericoltura di Palermo, c.f. n. 97134370820 con sede in Palermo, via Libertà n. 203, con prelevamento dai fondi stanziati con D.R. UOB 1/Servizio V n. 530 del 5 giugno 2015, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2015, reg. 8, fg 377, a valere sul cap. 746826, esercizio finanziario 2015.

Con decreto del dirigente del servizio V del Dipartimento regionale della pesca mediterranea n. 927/Pesca del 21 ottobre 2015, registrato presso la Ragioneria centrale, preso nota al n. 6938 del 26 ottobre 2015, è stata liquidata la somma di € 50.000,00, a titolo di anticipazione lavori, inerente il progetto della misura 3.4 del FEP, come previsto dall'art. 16 del bando di attuazione della misura 3.4 per il progetto codice identificativo n. 14/PRO/2014, CUP G26D14000420007, a favore del Consorzio Isola dei Ciclopi, con sede in Aci Castello (CT), via Dante n. 28, c.f. n. 038655390870, con prelevamento dai fondi stanziati con D.R. UOB1 S5 n. 509 del 28 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2015, reg. 7, fg 331, a valere sul cap. 746826, esercizio finanziario 2015.

Con decreto del dirigente del servizio V del Dipartimento regionale della pesca mediterranea n. 928/Pesca del 22 ottobre 2015, registrato presso la Ragioneria centrale, preso nota al n. 7033 del 28 ottobre 2015, stata disposta la liquidazione dell'anticipo di € 50.000,00, a valere sul cap. 746826, esercizio finanziario 2015, come previsto dall'art. 16 del bando di attuazione della misura 3.4 per il progetto codice identificativo 19/PRO/2014, CUP G821I14000100009, a favore del GAC "Il Sole e l'Azzurro", c.f. 02705700843, con sede a Sciacca, via Roma 13 (AG), con prelevamento dai fondi stanziati con D.R. n. 517/2015 del 29 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2015, reg. 8, fg. 70, esercizio finanziario 2015.

### **(2015.46.2677)126**

#### **Nomina del commissario ad acta per la manifestazione "Cluster Biomediterraneo-Expo 2015".**

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 92 del 14 ottobre 2015, è stato nominato commissario ad acta, per la manifestazione "Cluster Biomediterraneo-Expo 2015" il dott. Roberto Barberi, dirigente della Regione siciliana, al fine di:

– acquisire, preliminarmente, gli elementi informativi richiesti dal collegio ispettivo nel corso della seduta del 5 ottobre 2015 e consistenti nella verifica della gestione amministrativo-contabile del Cluster, la gestione del conto corrente dedicato all'attività con il rilevamento dei movimenti in entrata ed in uscita, verifica della sussistenza di eventuali pagamenti a mezzo bonifici o altre forme, effettuate dal R.U. sul c/c prima del passaggio alla contabilità pubblica regionale, verifica dell'equilibrio economico-finanziario nella gestione del Cluster Biomediterraneo;

– accertare le attività effettivamente poste in essere;

– procedere all'aggiornamento sulla problematica relativa al pignoramento in conto terzi elevato nei confronti delle somme giacenti sul c/c Banca Intesa dedicato al Cluster;

– ed ove sussistano i presupposti giuridici emanare provvedimenti di autotutela volti alla modifica, integrazione, revoca e/o conferma delle procedure relative all'argomento "Attività del Cluster Biomediterraneo" a salvaguardia dell'erario regionale ed al fine di evitare l'insorgere di contenzioso in cui l'Amministrazione possa risultare soccombente.

Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio regionale, si procederà con successivo provvedimento all'autorizzazione delle eventuali spese di missione connesse con l'incarico, individuandone il capitolo sul quale gravare la relativa spesa.

Il predetto incarico cesserà al completamento dell'adozione degli atti predetti e comunque entro il termine di mesi 3.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali, art. 68, legge regionale n. 21/2014, elenco decreti.

### **(2015.44.2594)003**

#### **Provvedimenti concernenti nomina di componenti del comitato dei consorziati del Consorzio di ricerca filiera carni di Sicilia (CORFILCARNI).**

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 95 del 23 ottobre 2015, è stato nominato componente del comitato dei consorziati del Consorzio di ricerca filiera carni di Sicilia - CORFILCARNI il dott. Calogero Ferrantello, dirigente regionale in servizio presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali, art. 68 legge regionale n. 21/2014, elenco decreti, con valore di notifica.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 96 del 23 ottobre 2015, è stato nominato componente del comitato dei consorziati del Consorzio di ricerca filiera carni di Sicilia - CORFILCARNI il dott. Gaetano Aprile, dirigente regionale in servizio presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito web istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali, art. 68 legge regionale n. 21/2014, elenco decreti, con valore di notifica.

### **(2015.44.2594)039**

#### **Sostituzione di un componente del comitato dei consorziati del Consorzio Bioevoluzione Sicilia - B.E.S.**

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 97 del 23 ottobre 2015, è stato nominato componente del comitato dei consorziati del Consorzio Bioevoluzione Sicilia - B.E.S. il dott. Gaetano Cimò, dirigente regionale in servizio presso il Dipartimento regionale dell'agricoltura, in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

luppo rurale e della pesca mediterranea, in sostituzione del dott. Gaetano Aprile, dimissionario giusta nota prot. n. 65560 del 30 settembre 2015.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali, art. 68 legge regionale n. 21/2014, elenco decreti, con valore di notifica.

#### (2015.44.2594)003

#### **Nomina del commissario ad acta dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia per gli adempimenti connessi all'approvazione dei bilanci di previsione 2015-2016.**

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 98 del 23 ottobre 2015, è stato nominato commissario ad acta dell'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia la dott.ssa Giacoma Maria, dirigente dell'area II del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, con il compito di assolvere agli adempimenti connessi all'approvazione dei bilanci di previsione 2015 e 2016.

Il predetto incarico non comporta oneri a carico del bilancio regionale, restano a carico dell'ente le eventuali spese di missione connesse con l'esercizio della funzione.

Il predetto incarico cesserà al completamento dell'adozione degli atti predetti e comunque entro il termine di mesi 3, salvo eventuale risoluzione anticipata in insediamento dell'organo di amministrazione, anche straordinario.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali, art. 68 legge regionale n. 21/2014, elenco decreti, con valore di notifica.

#### (2015.44.2594)118

#### **Nomina di un componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio Bioevoluzione Sicilia - B.E.S.**

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea n. 99 del 23 ottobre 2015, è stato nominato componente effettivo del collegio dei revisori dei conti del Consorzio Bioevoluzione Sicilia - B.E.S. il dott. Giuseppe Termine, designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea.

L'incarico di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti ha la durata di tre anni, decorrenti dalla data del 30 settembre 2015 di nomina del componente dell'Assessorato regionale dell'economia.

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali, art. 68 legge regionale n. 21/2014, elenco decreti, con valore di notifica.

#### (2015.44.2594)003

#### **ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

#### **Scioglimento della cooperativa Grifone B, con sede in Palermo.**

Con decreto n. 2468/6 del 28 ottobre 2015 del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/*septiesdecies* del codice civile, la sottocitata cooperativa:

Denominazione	Sede	Codice Fiscale	DDG N.
Grifone B	Palermo	05819030825	2468/6

#### (2015.44.2593)042

#### **ASSESSORATO DELL'ECONOMIA**

#### **Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.**

Con decreto n. 664 del 22 ottobre 2015, il dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito ha revocato il

D.D.G. n. 818 del 6 agosto 2003, riguardante l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche al seguente tabaccaio:

Cod. Lottomatica	Ric. N.	Riv. N.	Ragione sociale	Indirizzo	Comune	Prov.
PA1966	1971	15	Alberghina Loredana C.F.: LBRLDN68T49B428H	Via Roma, 147	Caltagirone	CT

#### (2015.44.2590)083

**Proroga dei termini di presentazione delle istanze di cui all'avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., per attività comprese tra l'1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 679 del 6 novembre 2015, il termine di presentazione delle istanze, già indicato nell'avviso per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai Confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e s.m.i., per attività comprese tra l'1 gennaio 2013 ed il 31 dicembre 2013 approvato con il DDG n. 621 del 17 dicembre 2014, è stato differito alla data del 30 novembre 2015.

Il testo completo del decreto e dei suoi allegati è consultabile nel sito della Regione siciliana al seguente link:

[http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaStrutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoEconomia/PIR\\_DipFinanzeCredito/PIR\\_Consorzi\\_Bandi](http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipFinanzeCredito/PIR_Consorzi_Bandi)

#### (2015.46.2676)039

#### **ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

**Provvedimenti concernenti modifica dei decreti di concessione dei contributi a valere sulle linee di intervento 2.1.1.2 e 2.1.2.1 - Asse II del P.O. FESR 2007/2013.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 528 dell'11 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia il 17 settembre 2015 al n. 576 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 304 del 20 ottobre 2015, è stato modificato il punto 2 dell'art. 8 del D.D.G. n. 815 di concessione contributo per il progetto n. 190 del comune di Polizzi Generosa.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 534 dell'11 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia il 17 settembre 2015 al n. 577 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 305 del 20 ottobre 2015, è stato modificato il punto 2 dell'art. 8 del D.D.G. n. 781 di concessione contributo per il progetto n. 42 del comune di San Michele di Ganzaria.

#### (2015.44.2589)131

**Provvedimenti concernenti estromissione di alcuni progetti dalla graduatoria definitiva di cui all'avviso pubblico per la concessione delle agevolazioni agli enti locali ed altri soggetti pubblici - linee di intervento 2.1.1.2 e 2.1.2.1 - Asse II del P.O. FESR 2007/2013.**

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 548 del 18 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia l'1 ottobre 2015 al n. 617 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 312, del 20 ottobre 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 188 del comune di Palazzolo Acreide.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 549 del 18 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia l'1 ottobre 2015 al n. 618 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 313, del 20 ottobre 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 224 del comune di Alcara Li Fusi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 551 del 22 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia l'1 ottobre 2015 al n. 625 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 314, del 20 ottobre 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 134 del comune di Longi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 552 del 22 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia l'1 ottobre 2015 al n. 626 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 315, del 20 ottobre 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 246/A del comune di Longi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 553 del 22 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia il 2 ottobre 2015 al n. 632 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 317, del 20 ottobre 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 226 del comune di Alcara Li Fusi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 554 del 22 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia il 2 ottobre 2015 al n. 633 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 318, del 20 ottobre 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 225 del comune di Alcara Li Fusi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 557 del 22 settembre 2015, annotato alla Ragioneria centrale energia l'1 ottobre 2015 al n. 627 e registrato alla Corte dei conti reg. n. 1, fgl. n. 316, del 20 ottobre 2015, è stato estromesso dalla graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, di cui al D.D.G. n. 159 del 17 maggio 2013, il progetto n. 246/B del comune di Longi.

(2015.44.2589)131

**Modifica dell'ordinanza commissariale 20 dicembre 2004, intestata alla ditta G.M.S. di G. Giardina s.r.l., con sede in Siracusa.**

Con decreto n. 1620 del 6 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'ordinanza commissariale n. 1655 del 20 dicembre 2004 e ss.mm.ii., rinnovata sino al 20 dicembre 2019 dal decreto n. 261/SRB del 5 dicembre 2009, intestata alla ditta G.M.S. di G. Giardina s.r.l., con sede legale ed impianto in Siracusa, viale Epipoli n. 84, è stata modificata con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti da gestire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata.

(2015.44.2579)119

**Autorizzazione alla ditta M.B.V. s.r.l., con sede legale in Giarratana, per la realizzazione di un centro di messa in riserva e recupero di pneumatici fuori uso.**

Con decreto n. 1645 del 13 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata

autorizzata la ditta M.B.V. s.r.l., con sede legale in c.da Monterosso s.n.c. Giarratana (RG), in variante allo strumento urbanistico, per la realizzazione di un centro di messa in riserva e recupero di pneumatici fuori uso da realizzarsi nel territorio del comune di Giarratana (RG), c.da Monterosso S.P. 59 n. 1/A, foglio n. 59, part.lla 614.

(2015.44.2562)119

**Approvazione di un progetto presentato dalla ditta Ecoface Industry s.r.l., con sede nel comune di Campobello di Licata, relativo alla realizzazione e gestione di un impianto per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi.**

Con decreto n. 1756 del 21 ottobre 2015 del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto presentato dalla ditta Ecoface Industry s.r.l., con sede legale in via Vittorio Emanuele n. 135 nel comune di Campobello di Licata (AG), per un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi nel sito ubicato all'interno dell'agglomerato industriale denominato "Ravanusa - Area del Salsolo" facente parte dell'area di sviluppo industriale della provincia di Agrigento (ex A.S.I.) nel territorio del comune di Ravanusa (AG), identificato al foglio di mappa n. 40, particella 365 sub. 5, e' ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni R13 - R3 di cui all'allegato C al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

(2015.44.2561)119

## **ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

**Comunicato relativo al decreto 7 agosto 2015, riguardante il saldo di un progetto a valere sull'avviso n. 1/2009 - Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013 - Fondo sociale europeo - Regione siciliana.**

Si informa che nei siti <http://lineeidiattività.dipartimento-famiglia-sicilia.it/> e <http://www.sicilia-fse.it> è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 1896 del 7 agosto 2015, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2015, reg. 2, foglio 114, relativo al saldo del progetto del titolo "Produrre sociale x fare comunità" CIP: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0010 a valere dell'avviso n. 1/2009.

(2015.45.2617)137

## **ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ**

**Autorizzazione al pagamento di una somma in favore dell'Anas S.p.A. per la realizzazione delle opere relative al Grande Progetto "Itinerario Agrigento-Caltanissetta - A19" a valere sul P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 1.1.2.**

Con decreto n. 2311 del 7 ottobre 2015 del dirigente del servizio 9 "Infrastrutture viarie - sicurezza stradale", giusta autorizzazione nr. 48609 dell'1 ottobre 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stato autorizzato, a favore dell'Anas S.p.A., il pagamento della somma di € 127.445.835,83 (a valere sul PO FESR 2007/2013 - Obiettivo operativo 1.1.2 - Capitolo 672433 del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2015) a saldo della fattura n. 22004769/DG del 31 ottobre 2014 (dell'importo complessivo di € 177.445.835,83) emessa dalla predetta società per la realizzazione delle opere relative al Grande Progetto "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19: Adeguamento a quattro corsie della SS.640 - 1° Tratto dal Km.9+800 al Km.44+400" - CUP F11B04000480003.

(2015.44.2567)133

**Parere della commissione regionale dei lavori pubblici su un progetto da realizzare nel comune di Catania. Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12.**

Si comunica che la Commissione regionale dei lavori pubblici, con riferimento alle adunanze del 22 luglio 2015, 9 e 24 settembre

2015, ha esitato in linea tecnica con parere favorevole n. 111 il progetto preliminare relativo ai lavori di "Complettamento impianto di depurazione consortile ed estensione rete" - (Opere inserite nel finanziamento assentito - delibera Cipe 60/2012. "Opera strategica di primario interesse nazionale ai sensi della legge n. 443/2001) - comune di Catania.

Il testo integrale del provvedimento è visionabile nel sito ufficiale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità.

**(2015.44.2598)090**

## ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

**Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso l'istituto dei ciechi Opere riunite I. Florio e A. Salamone di Palermo.**

Con decreto n. 7903 del 26 ottobre 2015, l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale ha prorogato l'incarico di commissario ad acta c/o l'istituto dei ciechi Opere riunite I. Florio e A. Salamone di Palermo al dott. Antonio Giannettino.

**(2015.44.2581)088**

**Nomina di un componente del consiglio di amministrazione della Stamperia regionale Braille di Catania.**

Con decreto n. 7904 del 26 ottobre 2015, l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale ha nominato il dott. Gianluca Anzalone componente del consiglio di amministrazione della Stamperia regionale Braille di Catania, in rappresentanza del medesimo Assessorato.

**(2015.44.2592)088**

**Comunicato relativo al decreto n. 8580 del 13 novembre 2015 di approvazione degli allegati all' "Avviso pubblico n. 4/2015 per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020".**

Si comunica che, ad ogni effetto di legge, con decreto n. 8580 del 13 novembre 2015, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha approvato gli allegati all' "Avviso pubblico n. 4/2015 per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale - seconda, terza e quarta annualità a.s.f. 2015-2016 - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020", approvato con decreto n. 8193 del 2 novembre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 6 novembre 2015.

Il testo integrale del decreto è reso disponibile nel sito [http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaS\\_trutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoIstruzioneeformazioneprofessionale/PIR\\_PubblicaIstruzione/PIR\\_PubblicaIstruzione\\_News?stepThe\\_maticNews=det\\_news&idNews=178059702&thematicFilter=PIR\\_Arc\\_hivioNewsPubblicaIstruzione](http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS_trutturaRegionale/PIR_AssessoratoIstruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PubblicaIstruzione_News?stepThe_maticNews=det_news&idNews=178059702&thematicFilter=PIR_Arc_hivioNewsPubblicaIstruzione).

**(2015.47.2729)137**

**Comunicato relativo al decreto n. 8606 del 13 novembre 2015 di approvazione degli allegati all' "Avviso pubblico n. 3/2015 per la presentazione di operazioni formative per il rafforzamento dell'occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020".**

Si comunica che, ad ogni effetto di legge, con decreto n. 8606 del 13 novembre 2015, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale ha approvato gli allegati all' "Avviso pubblico n. 3/2015 per la presentazione di operazioni formative per il rafforzamento dell'occupabilità della popolazione siciliana in età lavorativa - Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Programma operativo della Sicilia - Fondo sociale europeo 2014-2020", approvato con decreto n. 8191 del 2 novembre 2015, pub-

blicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 46 del 6 novembre 2015.

Il testo integrale del decreto è reso disponibile nel sito [http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR\\_PORTALE/PIR\\_LaS\\_trutturaRegionale/PIR\\_AssessoratoIstruzioneeformazioneprofessionale/PIR\\_PubblicaIstruzione/PIR\\_PubblicaIstruzione\\_News?stepThe\\_maticNews=det\\_news&idNews=178051702&thematicFilter=PIR\\_Arc\\_hivioNewsPubblicaIstruzione](http://pti.region.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaS_trutturaRegionale/PIR_AssessoratoIstruzioneeformazioneprofessionale/PIR_PubblicaIstruzione/PIR_PubblicaIstruzione_News?stepThe_maticNews=det_news&idNews=178051702&thematicFilter=PIR_Arc_hivioNewsPubblicaIstruzione).

**(2015.47.2727)137**

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

**Accreditamento di 9 posti letto della Casa di cura COT di Messina.**

Con decreto n. 1018 del 16 giugno 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, sono stati accreditati i 9 posti letto già autorizzati in attività libero professionale con D.D.G. n. 401/2013 del 28 febbraio 2013 della casa di cura COT sita in Messina, via Ducezio n. 1.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito *web* del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

**(2015.44.2565)102**

**Autorizzazione al legale rappresentante dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro di Catania per l'esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello.**

Con decreto del dirigente dell'area interdipartimentale 5 Accreditamento istituzionale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 1815 del 23 ottobre 2015, il legale rappresentante dell'Azienda ospedaliera per l'emergenza Cannizzaro, sita in via Messina n. 829 - Catania, è stato autorizzato - ai sensi del D.A. 8 luglio 2013, n. 1319 - all'esercizio delle attività connesse alla procreazione medicalmente assistita di I, II e III livello.

Il responsabile delle attività cliniche riconducibili alle metodiche di P.M.A. di I, II e III livello della predetta struttura è individuato nella figura del dott. Placido Borzì, nato a Catania il 29 maggio 1961, laureato in medicina e chirurgia, specialista in ginecologia ed ostetricia.

Il provvedimento è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute.

**(2015.44.2566)102**

## ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Impegno di somma a favore del comune di Acireale per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento 6.1.3.A-F del PO FESR Sicilia 2007/2013.**

Con decreto n. 654 del 31 luglio 2015 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, registrato dalla Corte dei conti il 21 ottobre 2015 al reg. n. 1, fg. 88, è stata impegnata a favore del comune di Acireale la somma di € 809.734,28 sul capitolo 842412, per la realizzazione del progetto "Aci Vivibile". Sistema per il monitoraggio e controllo della mobilità e dell'inquinamento da traffico veicolare" del comune di Acireale (CT) a valere sulla linea di intervento 6.1.3.A-F del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Il finanziamento è stato concesso ai sensi del comma 3 dell'art. 14 dell'avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI, in quanto operazione presentata nel PIST 16 - "Coalizione Aci-Jonica" - Operazione 4.

**(2015.44.2570)135**

**Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Naso.**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 489/GAB del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 della L.R. n.66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad

acta con il D.A. n. 71/GAB del 18 febbraio 2015 e con D.A. n. 342/GAB del 20 luglio 2015 (1<sup>a</sup> proroga) presso il comune di Naso (ME), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori tre mesi, in aggiunta al periodo commissoriale già trascorso di sei mesi. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

#### (2015.44.2559)048

#### **Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Antillo.**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 490/Gab del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Pietro Coniglio, funzionario in servizio presso questo Assessorato, nominato commissario ad acta con D.A. n. 3/Gab del 12 gennaio 2015 riconfermato con proroga D.A. n. 113/Gab del 20 aprile 2015 e successiva proroga con D.A. n. 331/Gab del 13 luglio 2015 presso il comune di Antillo (ME), per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

#### (2015.44.2554)114

#### **Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Leni.**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 491/Gab del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984 n. 66, l'arch. Pietro Coniglio, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con il D.A. n. 270/Gab del 18 giugno 2015 presso il comune di Leni (ME) per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina, è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

#### (2015.44.2554)114

#### **Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale relativa all'adeguamento degli oneri di urbanizzazione per gli anni 2014-2015.**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 494/GAB del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il géom. Antonino Birriola, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Antillo per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 495/GAB del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Marcello Annaloro, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Militello Rosmarino per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 496/GAB del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Giovanni Grutta, dirigente responsabile in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Borgetto per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 497/GAB del 20 ottobre 2015, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Massimo Aleo, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Montelepre per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 498/GAB del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Mario Tomasino, dirigente responsabile in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Palermo per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina. Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 499/GAB del 20 ottobre 2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il sig. Mario Megna, funzionario direttivo in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Terrasini, per procedere alla definizione degli adempimenti di cui al decreto di nomina.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

#### (2015.44.2576)112

#### **Esclusione con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto proposto dal comune di Ragusa relativo alle opere di tutela della fascia costiera Punta Braccetto-Punta Secca, nei comuni di Ragusa e Santa Croce Camerina.**

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 513/GAB del 20 ottobre 2015, ha escluso con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., coordinata, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, il progetto per le opere di tutela della fascia costiera Punta Braccetto - Punta Secca nei comuni di Ragusa e Santa Croce Camerina. Proponente: comune di Ragusa.

#### (2015.44.2560)119

#### **Provvedimenti concernenti emissioni in atmosfera.**

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 893 del 20 ottobre 2015, è stata concessa alla

Neriglass s.r.l., con sede legale ed opificio in via Pellingra n. 97, sito nel comune di Misilmeri (PA), la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 ss.mm.ii., con il D.R.S. n. 343 del 31 maggio 2011 alla ditta Neriglass di Neri Filippo con sede legale ed opificio in via Pellingra n. 97, sito nel comune di Misilmeri (PA).

**(2015.44.2597)119**

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 894 del 20 ottobre 2015, è stata concessa, ai sensi degli artt. 269, comma 7, e 281 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.A., con sede legale in Trieste, via Genova n. 1, il rinnovo dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riparazione, trasformazione e costruzione di navi svolta nello stabilimento sito nel comune di Palermo, via Cantieri n. 75.

**(2015.44.2581)119**

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 910 del 26 ottobre 2015, è stato concesso, ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs.vo n. 152/06 alla società Maxcom Petroli S.p.A., con sede legale in via Adolfo Ravà, 49 - 00142 Roma, e sede dell'impianto nel comune di Augusta (SR), via Giovanni Lavaggi n. 152, il rinnovo del D.A. n. 1023/17 del 7 dicembre 1994 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

**(2015.44.2583)119**

Con decreto del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 911 del 26 ottobre 2015, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., alla ditta Barcellonambiente S.p.A., con sede legale e stabilimento in c.da Cantoni - via Lungomare Spinesante, nel comune di Barcellona P.G. (ME), l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera per la linea di trattamento fanghi, prodotte dal ciclo di depurazione delle acque reflue civili ed industriali.

**(2015.44.2582)119**

**Provvedimenti concernenti nomina di commissari ad acta presso vari comuni della Regione per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza riguardanti le pratiche i cui abusi sono insanabili.**

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 517/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 187 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Nicolosi (CT), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 518/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 140 GAB del 9 luglio 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Prizzi (PA), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera

da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 519/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 207 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Rosolini (SR), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 520/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 109 GAB del 9 luglio 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Marcello Annaloro, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Trabia (PA), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 521/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 192 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Adrano (CT), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 522/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 120 GAB del

9 luglio 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il prof. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Augusta (SR), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 523/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 125 GAB del 9 luglio 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Ignazio Lo Presti, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Belmonte Mezzagno (PA), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 524/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 221 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Pietro Coniglio, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Belpasso (CT), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 525/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 152 GAB del 9 luglio 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Ignazio Lo Presti, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Bolognetta (PA), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della

Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 526/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 211 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Antonino Birriola, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Francofonte (SR), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 527/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 215 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Roberto Brocato, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Linguaglossa (CT), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 528/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 220 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'ing. Tommaso Noto, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Camporeale (PA), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 529/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 219 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il prof. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Camporotondo Etneo (CT), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità

del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 530/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 138 GAB del 9 luglio 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, il geom. Ignazio Lo Presti, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Ciminna (PA), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 531/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 151 GAB del 9 luglio 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'ing. Tommaso Noto, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Gangi (PA), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente

della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 532/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 204 GAB del 21 agosto 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Santa Cristina Gela (PA), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 533/GAB del 21 ottobre 2015, è stato annullato il D.A. n. 170 GAB del 31 luglio 2014 ed, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66 del 21 agosto 1984, l'ing. Alfredo Pietro Scaffidi Abbate, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Torrenova (ME), per gli adempimenti relativi alle pratiche i cui abusi sono insanabili e per le quali lo stesso dovrà avviare le procedure per la predisposizione della proposta di delibera da sottoporre al vaglio del consiglio comunale per le valutazioni di competenza, la quale dovrà essere predisposta su proposta motivata del responsabile dell'U.T.C. che valuterà l'opportunità del mantenimento del bene per pubblica utilità o meno ai sensi dell'art. 7, comma 5, legge n. 47/85 e/o alla locazione degli immobili abusivi secondo le procedure ex art. 4 legge regionale n. 17/94.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinnanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni. Ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il suddetto decreto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

**(2015.44.2575)048**

## ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

**PO FESR Sicilia 2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A., attività C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Revoca del cofinanziamento e riduzione dell'impegno relativa al progetto di sviluppo proposto dal Distretto turistico regionale Siracusa e Val di Noto.**

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 972/S3TUR del 28 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2014, reg. 1, foglio 66, ha approvato la revoca del cofinanziamento e la contestuale riduzione dell'impegno relativa al seguente progetto di sviluppo proposto dal Distretto turistico regionale: Siracusa e Val di Noto.

N. id. progetto	Progetto	Ente beneficiario	Importo del cofinanziamento a carico del PO FESR 2007/2013
3	Departure Siracusa	Ex Provincia regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio comunale	€ 581.267,20

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale ed ai sensi del Piano di comunicazione del PO FESR 2007/2013, all'indirizzo [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

**(2015.45.2652)136**

**PO FESR Sicilia 2007/2013 - Fondo europeo di sviluppo regionale - Obiettivo operativo 3.3.3 - Linea di intervento 3.3.3.A., attività C) - Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali - Revoca del cofinanziamento e riduzione dell'impegno relativa al progetto di sviluppo proposto dal Distretto turistico regionale Il Mare dell'Etna.**

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, con decreto n. 2129/S3TUR del 5 ottobre 2015, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, reg. 1, foglio 112, ha approvato la revoca del cofinanziamento e la contestuale riduzione dell'impegno relativa al seguente progetto di sviluppo proposto dal Distretto turistico regionale Il Mare dell'Etna.

N. id. progetto	Progetto	Ente beneficiario	Importo del cofinanziamento a carico del PO
35	Promozione dei prodotti e del territorio del distretto	Comune di Acireale	€ 710.480,52
			€ 38.748,22

Il testo integrale del decreto è disponibile nel sito istituzionale ed ai sensi del Piano di comunicazione del PO FESR 2007/2013, all'indirizzo [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it).

**(2015.45.2653)136**

**Circolare n. 928 del 17 gennaio 2014 - Punto 10 - Cofinanziamento di iniziative di importo ridotto - patrocini onerosi. Nuovi termini per la presentazione delle istanze.**

Si dà notizia che in data 12 novembre 2015 nel sito internet del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è stato pubblicato l'avviso prot. n. 23636 del 12 novembre 2015, riguardante la proroga al 23 novembre 2015 dei termini di presentazione delle istanze per il cofinanziamento di iniziative di importo ridotto - patrocini onerosi, ai sensi della circolare n. 928 del 17 gennaio 2014 - punto 10.

**(2015.46.2690)111**

## RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

**AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

### AVVISO DI RETTIFICA

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 30 settembre 2015, n. 21.

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2015-2017. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2015 e al bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. Disposizioni varie.**

Nella legge di cui in epigrafe, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 41 del 9 settembre 2015, al fine di ovviare ad un errore materiale, si apporta la seguente modifica:

- all'articolo 1, comma 5 e comma 6, sostituire le parole "di cui al comma 3" con le parole "di cui al comma 4".

**(2015.46.2699)017**

COPIA NON TRATTATA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*